Parlamento europeo
2019-2024

Commissione giuridica

2022/0051(COD)

7.11.2022

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937
(COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))

Commissione giuridica

Relatrice per parere: Lara Wolters Relatori per i pareri delle commissioni associate a norma dell'articolo 57 del regolamento:
Raphaël Glucksmann, commissione per gli affari esteri
Barry Andrews, commissione per il commercio internazionale
René Repasi, commissione per i problemi economici e monetari
Samira Rafaela, commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Tiemo Wölken, commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI 149

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937
(COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0071),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 50, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera g), e l'articolo 114, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0050/2022),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2022[1],

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0000/2022),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 4

[1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La condotta delle società in tutti i settori dell'economia è fondamentale per il successo degli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, in quanto ***le*** imprese dell'Unione***, in particolare quelle di grandi dimensioni,*** dipendono dalle catene globali del valore. Tutelare i diritti umani e l'ambiente va anche nell'interesse delle società, in particolare alla luce delle crescenti preoccupazioni espresse dai consumatori e dagli investitori in merito a tali questioni. Esistono già a livello dell'Unione[77] e a livello nazionale[78] diverse iniziative volte a promuovere le società che sostengono una trasformazione orientata a un sistema di valori.	(4) La condotta delle società in tutti i settori dell'economia è fondamentale per il successo degli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, in quanto ***molte*** imprese dell'Unione dipendono dalle catene globali del valore. Tutelare i diritti umani e l'ambiente ***e promuovere la buona governance*** va anche nell'interesse delle società, in particolare alla luce delle crescenti preoccupazioni espresse dai consumatori e dagli investitori in merito a tali questioni. Esistono già a livello dell'Unione[77] e a livello nazionale[78] diverse iniziative volte a promuovere le società che sostengono una trasformazione orientata a un sistema di valori.
[77] "Enterprise Models and the EU agenda", CEPS Policy Insights, n. PI2021-02/ gennaio 2021.	[77] "Enterprise Models and the EU agenda", CEPS Policy Insights, n. PI2021-02/ gennaio 2021.
[78] Ad esempio https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission	[78] Ad esempio https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Tutte le società hanno la responsabilità di rispettare i diritti umani, sanciti dalle convenzioni internazionali elencate nell'allegato, parte I, sezione 2, indipendentemente dalle loro dimensioni, dal settore, dal contesto operativo, dalla titolarità e dalla struttura, e pertanto, ai sensi della presente direttiva, dovrebbero essere tenute ad esercitare il dovere di diligenza e dovrebbero adottare misure

adeguate al fine di individuare e parare gli impatti negativi sui diritti umani lungo la catena del valore. La portata e la natura del dovere di diligenza possono variare a seconda delle dimensioni, del settore, del contesto operativo e del profilo di rischio della società.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Nella risoluzione del 10 marzo 2021 il Parlamento europeo invita la Commissione a proporre norme unionali per ***un obbligo globale*** di diligenza delle imprese[100]. Le conclusioni del Consiglio, del 1º dicembre 2020, su diritti umani e lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali hanno invitato la Commissione a presentare una proposta di quadro giuridico dell'Unione in materia di governance societaria sostenibile che comprenda obblighi intersettoriali in materia di dovere di diligenza delle imprese lungo le catene di approvvigionamento globali[101]. Nella relazione di iniziativa adottata il 2 dicembre 2020 sul governo societario sostenibile, il Parlamento europeo chiede inoltre di precisare gli obblighi degli amministratori. Nella dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2022[102], il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione si sono impegnati a realizzare un'economia al servizio delle persone e a migliorare il quadro normativo in materia di governance societaria sostenibile.	(13) Nella risoluzione del 10 marzo 2021 il Parlamento europeo invita la Commissione a proporre norme unionali per ***obblighi globali*** di diligenza delle imprese***, applicabili a tutte le società di grandi dimensioni e le PMI quotate in borsa o che operano in settori ad alto rischio, con conseguenze che arrivano a includere la responsabilità civile per le società che causano o contribuiscono a causare danni risultanti dal mancato adempimento del dovere di diligenza***[100]. Le conclusioni del Consiglio, del 1º dicembre 2020, su diritti umani e lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali hanno invitato la Commissione a presentare una proposta di quadro giuridico dell'Unione in materia di governance societaria sostenibile che comprenda obblighi intersettoriali in materia di dovere di diligenza delle imprese lungo le catene di approvvigionamento globali[101]. Nella relazione di iniziativa adottata il 2 dicembre 2020 sul governo societario sostenibile, il Parlamento europeo chiede inoltre di precisare gli obblighi degli amministratori. Nella dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2022[102], il Parlamento europeo, il

Consiglio dell'Unione europea e la Commissione si sono impegnati a realizzare un'economia al servizio delle persone e a migliorare il quadro normativo in materia di governance societaria sostenibile.

---

[100] Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 marzo 2021, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese (2020/2129(INL)), P9_TA(2021)0073, disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_IT.html.

[101] Conclusioni del Consiglio, del 1° dicembre 2020, su diritti umani e lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali (doc. 13512/20).

[102] Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle priorità legislative dell'UE per il 2022, disponibile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021C1221%2801%29&qid=1646310656008.

---

[100] Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 marzo 2021, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese (2020/2129(INL)), P9_TA(2021)0073, disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_IT.html.

[101] Conclusioni del Consiglio, del 1° dicembre 2020, su diritti umani e lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali (doc. 13512/20).

[102] Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle priorità legislative dell'UE per il 2022, disponibile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021C1221%2801%29&qid=1646310656008.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Recital 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) La presente direttiva mira a che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione economica e sociale verso la sostenibilità attraverso l'individuazione, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi,	(14) La presente direttiva mira a che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione economica e sociale verso la sostenibilità attraverso l'individuazione, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto***, la riparazione*** e la minimizzazione degli

siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività delle società stesse, alle loro filiazioni e alle catene del valore cui partecipano.	impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività delle società stesse, alle loro filiazioni e alle catene del valore cui partecipano.
	Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Le società dovrebbero adottare le iniziative opportune per istituire e attuare, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, misure di diligenza, per quanto riguarda le attività che svolgono, ***le*** proprie filiazioni e i rapporti d'affari ***consolidati***, diretti e indiretti, che intrattengono lungo l'intera catena del valore. La presente direttiva non dovrebbe imporre alle società di garantire, che gli impatti negativi non si verificheranno mai o che saranno arrestati quali che siano le circostanze. Nei rapporti d'affari in cui l'impatto negativo deriva dall'intervento dello Stato, ad esempio, la società potrebbe non essere in grado di conseguire tale risultato. Pertanto gli obblighi principali della presente direttiva dovrebbero essere "obblighi di mezzi". La società dovrebbe adottare le misure adeguate dalle quali è ragionevolmente lecito attendersi, nelle circostanze del caso specifico, il risultato di prevenire o minimizzare l'impatto negativo. È opportuno tenere conto delle specificità della catena del valore della società, del settore o dell'area geografica in cui operano i suoi partner nella catena del valore, del potere della società di influenzare i suoi rapporti d'affari diretti e indiretti e della possibilità che il suo potere di influenza aumenti.	(15) Le società dovrebbero adottare le iniziative opportune per istituire e attuare, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, misure di diligenza, per quanto riguarda le attività che svolgono, ***i propri prodotti e servizi, quelli delle*** proprie filiazioni e i rapporti d'affari, diretti e indiretti, che intrattengono lungo l'intera catena del valore. La presente direttiva non dovrebbe imporre alle società di garantire, che gli impatti negativi non si verificheranno mai o che saranno arrestati quali che siano le circostanze. Nei rapporti d'affari in cui l'impatto negativo deriva dall'intervento dello Stato, ad esempio, la società potrebbe non essere in grado di conseguire tale risultato. Pertanto gli obblighi principali della presente direttiva dovrebbero essere "obblighi di mezzi". La società dovrebbe adottare le misure adeguate dalle quali è ragionevolmente lecito attendersi, nelle circostanze del caso specifico, il risultato di prevenire o minimizzare l'impatto negativo. È opportuno tenere conto delle specificità della catena del valore della società, del settore o dell'area geografica in cui operano i suoi partner nella catena del valore, del potere della società di influenzare i suoi rapporti d'affari diretti e indiretti e della possibilità che il suo potere di influenza

aumenti.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Recital 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il processo di attuazione del dovere di diligenza previsto dalla presente direttiva dovrebbe comprendere le sei fasi definite dalle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile, che comprendono le misure di diligenza che le società devono applicare al fine di individuare e parare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi. Si tratta delle fasi seguenti: 1) integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione, 2) individuazione e valutazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi, 3) prevenzione, arresto o minimizzazione degli impatti negativi, siano essi effettivi e potenziali, sui diritti umani ***e*** sull'ambiente, 4) valutazione dell'efficacia delle misure, 5) comunicazione, 6) riparazione.	(16) Il processo di attuazione del dovere di diligenza previsto dalla presente direttiva dovrebbe comprendere le sei fasi definite dalle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile, che comprendono le misure di diligenza che le società devono applicare al fine di individuare e parare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi. Si tratta delle fasi seguenti: 1) integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione, 2) individuazione e valutazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi, 3) prevenzione, arresto o minimizzazione degli impatti negativi, siano essi effettivi e potenziali, sui diritti umani***,*** sull'ambiente ***e sulla buona governance***, 4) ***verifica, monitoraggio e*** valutazione dell'efficacia delle misure, 5) comunicazione, 6) riparazione.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Recital 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) L'impatto negativo sui diritti umani ***e*** l'impatto ambientale negativo si	(17) L'impatto negativo sui diritti umani***,*** l'impatto ambientale negativo ***e l'impatto***

verificano nelle attività delle società stesse, nelle loro filiazioni, nei loro prodotti e nelle catene del valore cui partecipano, in particolare a livello di approvvigionamento delle materie prime, di fabbricazione o di smaltimento dei prodotti o dei rifiuti. Per produrre un effetto significativo, il dovere di diligenza dovrebbe riguardare gli impatti negativi sui diritti umani ***e*** gli impatti ambientali negativi generati durante l'intero ciclo di vita della produzione e dell'uso e smaltimento del prodotto o della prestazione del servizio, a livello delle attività proprie della società, delle sue filiazioni e delle catene del valore cui partecipa.	***negativo sulla buona governance*** si verificano nelle attività delle società stesse, nelle loro filiazioni, nei loro prodotti ***e servizi*** e nelle catene del valore cui partecipano, in particolare a livello di approvvigionamento delle materie prime, di fabbricazione o di smaltimento dei prodotti o dei rifiuti. Per produrre un effetto significativo, il dovere di diligenza dovrebbe riguardare gli impatti negativi sui diritti umani***,*** gli impatti ambientali negativi ***e l'impatto negativo sulla buona governance*** generati durante l'intero ciclo di vita della produzione e dell'uso e smaltimento del prodotto o della prestazione del servizio, a livello delle attività proprie della società, delle sue filiazioni e delle catene del valore cui partecipa.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Recital 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) La catena del valore dovrebbe comprendere l'insieme delle attività inerenti alla produzione di un bene o alla prestazione di un servizio da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari ***consolidati*** della società. Dovrebbe comprendere sia i rapporti d'affari ***consolidati*** a monte, diretti e indiretti, volti a progettare, estrarre, fabbricare, trasportare, immagazzinare e fornire alla società le materie prime, i prodotti o parti di prodotti ovvero i servizi che le sono necessari per svolgere le proprie attività, sia i rapporti a valle, compresi i rapporti d'affari ***consolidati*** diretti e indiretti, volti a utilizzare o a	(18) La catena del valore dovrebbe comprendere l'insieme delle attività inerenti alla produzione di un bene o alla prestazione di un servizio da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari della società. Dovrebbe comprendere sia i rapporti d'affari a monte, diretti e indiretti, volti a progettare, estrarre, fabbricare, trasportare, immagazzinare e fornire alla società le materie prime, i prodotti o parti di prodotti ovvero i servizi che le sono necessari per svolgere le proprie attività, sia i rapporti a valle, compresi i rapporti d'affari diretti e indiretti, volti a utilizzare o a ricevere dalla società prodotti, parti di prodotti o servizi

ricevere dalla società prodotti, parti di prodotti o servizi fino alla fine del ciclo di vita del prodotto, compresi, tra l'altro, la distribuzione del prodotto ai dettaglianti, il suo trasporto e stoccaggio, il suo smantellamento e il suo riciclaggio, compostaggio o conferimento in discarica.	fino alla fine del ciclo di vita del prodotto, compresi, tra l'altro, la distribuzione del prodotto ai dettaglianti, il suo trasporto e stoccaggio, il suo smantellamento e il suo riciclaggio, compostaggio o conferimento in discarica.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Recital 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per quanto riguarda le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi di prestito, di credito o altri servizi finanziari, ***la "catena del valore" relativa alla prestazione di tali servizi dovrebbe essere limitata alle attività dei clienti che li ricevono e delle loro filiazioni che svolgono attività collegate al contratto in questione.*** Non dovrebbero essere considerati parte della catena del valore i clienti costituiti da famiglie e persone fisiche che non agiscono a titolo professionale o commerciale ***né le piccole e medie imprese***. ***È opportuno non contemplare le attività delle società o di altri soggetti giuridici inclusi nella catena del valore di tali clienti.***	(19) Per quanto riguarda le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi di prestito, di credito o altri servizi finanziari, non dovrebbero essere considerati parte della catena del valore i clienti costituiti da famiglie e persone fisiche che non agiscono a titolo professionale o commerciale.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Recital 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di consentire alle società di	***soppresso***

individuare adeguatamente gli impatti negativi nella catena del valore cui partecipano e di esercitare un adeguato effetto leva, la presente direttiva dovrebbe limitare gli obblighi di diligenza ai rapporti d'affari consolidati. Ai fini della presente direttiva, per rapporti d'affari consolidati si dovrebbero intendere i rapporti d'affari diretti e indiretti che, per intensità e periodo interessato, sono duraturi o si prevede che lo saranno e che rappresentano una parte non trascurabile né meramente accessoria della catena del valore. Il carattere "consolidato" del rapporto d'affari dovrebbe essere riesaminato periodicamente, almeno ogni 12 mesi. Se la società intrattiene un rapporto d'affari diretto consolidato, anche tutti i collegati rapporti d'affari indiretti dovrebbero essere considerati consolidati in relazione ad essa.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) A norma della presente direttiva dovrebbero essere tenute ad assolvere il dovere di diligenza le società dell'UE con, in media, più di ***500*** dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre ***150*** milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio. Per le società che non soddisfano tali criteri ma che hanno avuto, in media, più di ***250*** dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a ***40*** milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio e che operano in uno o più settori ad alto impatto, è opportuno che il dovere di diligenza si applichi due anni dopo la fine del periodo di recepimento della	(21) A norma della presente direttiva dovrebbero essere tenute ad assolvere il dovere di diligenza le società dell'UE con, in media, più di ***250*** dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre ***40*** milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio. Per le società che non soddisfano tali criteri ma che hanno avuto, in media, più di ***50*** dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a ***8*** milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio e che operano in uno o più settori ad alto impatto ***o che sono quotate in borsa***, è opportuno che il dovere di diligenza si applichi due anni dopo la fine del periodo di recepimento

presente direttiva, così da lasciare loro un periodo di adattamento più lungo. ***Affinché l'onere sia proporzionato, le società che operano in tali settori ad alto impatto dovrebbero essere tenute ad adempiere un dovere di diligenza più mirato, concentrandosi sugli impatti negativi gravi.*** Il personale interinale, compresi i lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957[103], dovrebbe essere incluso nel calcolo del numero di dipendenti della società utilizzatrice. I lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, dovrebbero essere inclusi solo nel calcolo del numero di dipendenti della società distaccante.

[103] Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

della presente direttiva, così da lasciare loro un periodo di adattamento più lungo. Il personale interinale, compresi i lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957[103]***, e i dipendenti che operano nelle imprese terze con cui la società ha stipulato un accordo verticale in cambio del pagamento di diritti di licenza***, dovrebbe essere incluso nel calcolo del numero di dipendenti della società utilizzatrice. I lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957,dovrebbero essere inclusi solo nel calcolo del numero di dipendenti della società distaccante.

[103] Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Al fine di rispecchiare i settori prioritari dell'azione internazionale volta ad affrontare le questioni relative ai diritti umani e all'ambiente, è opportuno basare la selezione dei settori ad alto impatto ai fini della presente direttiva sulle attuali linee guida settoriali dell'OCSE in materia di dovere di diligenza. Ai fini della presente direttiva dovrebbero essere considerati ad	(22) Al fine di rispecchiare i settori prioritari dell'azione internazionale volta ad affrontare le questioni relative ai diritti umani e all'ambiente, è opportuno basare la selezione dei settori ad alto impatto ai fini della presente direttiva sulle attuali linee guida settoriali dell'OCSE in materia di dovere di diligenza. Ai fini della presente direttiva dovrebbero essere considerati ad

alto impatto i settori seguenti: fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature; agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande; estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) ***e*** commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi). ***Date le sue specificità, in particolare per quanto riguarda la catena del valore e i*** servizi ***offerti, il settore finanziario non dovrebbe rientrare fra i settori ad alto impatto contemplati dalla presente direttiva anche se è contemplato nelle linee guida settoriali dell'OCSE. Allo stesso tempo, è opportuno contemplare in questo settore una più ampia gamma di impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali,*** includendo ***nell'ambito d'applicazione anche le società molto grandi che sono imprese finanziarie regolamentate, sebbene non abbiano forma giuridica a responsabilità limitata.***

alto impatto i settori seguenti: fabbricazione di tessuti, ***articoli di abbigliamento,*** pellicce, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso ***e al dettaglio*** di tessuti, abbigliamento e calzature; agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari, ***commercializzazione e pubblicità di alimenti e bevande,*** e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, prodotti animali, legname, alimenti e bevande; ***energia,*** estrazione***, trasporto e trattamento*** di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi)***,*** commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi)***, costruzione e attività correlate, la prestazione di*** servizi ***finanziari, quali prestiti, crediti, finanziamenti, pensioni, finanziamenti di mercato, gestione del rischio, servizi di pagamento, cartolarizzazione, servizi assicurativi o riassicurativi, servizi e attività di investimento e altri servizi finanziari; e la produzione, la fornitura e la distribuzione di informazioni e tecnologie delle comunicazioni o servizi correlati,*** includendo ***i produttori di hardware, dispositivi o componenti, soluzioni software, tra cui intelligenza artificiale, sorveglianza, riconoscimento facciale, archiviazione o elaborazione di dati, servizi di telecomunicazione, inclusi i fornitori di servizi Internet o punti di scambio, servizi basati sul web o basati sul cloud, tra cui social media e attività di rete, messaggistica, commercio elettronico, consegna, mobilità e altri***

servizi di piattaforma.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi della presente direttiva circa gli impatti negativi sui diritti umani ***e*** gli impatti ambientali negativi delle attività delle società, delle loro filiazioni e delle catene del valore cui partecipano, è opportuno includere anche le società di paesi terzi che svolgono attività consistenti nell'UE. Più specificamente la direttiva dovrebbe applicarsi alle società di paesi terzi che hanno generato un fatturato netto di almeno ***150*** milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio o un fatturato netto di oltre ***40*** milioni di EUR ma non superiore a ***150*** milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio in uno o più settori ad alto impatto, e questo a decorrere da due anni dopo la fine del periodo di recepimento della presente direttiva.	(23) Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi della presente direttiva circa gli impatti negativi sui diritti umani***,*** gli impatti ambientali negativi ***e gli impatti negativi sulla buona governance*** delle attività***, dei prodotti e dei servizi*** delle società, ***e quelli*** delle loro filiazioni e delle catene del valore cui partecipano, è opportuno includere anche le società di paesi terzi che svolgono attività consistenti nell'UE. Più specificamente la direttiva dovrebbe applicarsi alle società di paesi terzi che hanno generato un fatturato netto di almeno ***40*** milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio o un fatturato netto di oltre ***8*** milioni di EUR ma non superiore a ***40*** milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio in uno o più settori ad alto impatto, e questo a decorrere da due anni dopo la fine del periodo di recepimento della presente direttiva. ***Il calcolo del fatturato netto dovrebbe comprendere i diritti di licenza ottenuti dalle stesse società o dalle loro filiazioni o succursali dell'Unione attraverso accordi verticali stipulati nell'Unione.***

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Per apportare un contributo significativo alla transizione verso la sostenibilità, dovrebbe essere esercitata la diligenza ai sensi della presente direttiva per quanto riguarda l'impatto negativo in termini di diritti umani su persone protette causato ***dalla violazione di uno*** dei diritti o ***dei*** divieti sanciti dalle convenzioni internazionali ***elencate*** nell'allegato della presente direttiva. Per includere tutti i diritti umani, dovrebbe rientrare nell'impatto negativo in termini di diritti umani contemplato dalla presente direttiva anche ***la violazione che, sebbene attenga a un divieto o*** un diritto non elencato espressamente in detto allegato, pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato da tali convenzioni, purché la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere gli obblighi di diligenza ai sensi della presente direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo. Il dovere di diligenza dovrebbe inoltre comprendere gli impatti ambientali negativi causati dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia ambientale elencate nell'allegato della presente direttiva.	(25) Per apportare un contributo significativo alla transizione verso la sostenibilità, dovrebbe essere esercitata la diligenza ai sensi della presente direttiva per quanto riguarda l'impatto negativo in termini di diritti umani su persone protette causato ***da qualsiasi azione che inibisca o riduca la capacità di un individuo o di un gruppo di godere dei*** diritti o ***di essere protetti dai*** divieti sanciti dalle convenzioni ***e dagli strumenti*** internazionali ***elencati*** nell'allegato della presente direttiva***, che comprendono diritti sindacali, dei lavoratori e diritti sociali***. Per includere tutti i diritti umani, dovrebbe rientrare nell'impatto negativo in termini di diritti umani contemplato dalla presente direttiva anche ***l'impatto negativo sul godimento di*** un diritto non elencato espressamente in detto allegato che pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato da tali convenzioni ***e strumenti***, purché la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere gli obblighi di diligenza ai sensi della presente direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo. Il dovere di diligenza dovrebbe inoltre comprendere gli impatti ambientali negativi ***sull'aria, l'acqua, il suolo, la biodiversità, il benessere degli animali, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la transizione verso un'economia circolare e gli impatti*** causati dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia ambientale elencate nell'allegato della presente direttiva. ***Il dovere di diligenza dovrebbe essere altresì esercitato in relazione agli impatti negativi sulla buona governance, quali gli impatti sul funzionamento corretto dell'amministrazione pubblica e dei servizi pubblici, sullo Stato di diritto e***

sui sistemi elettorali democratici, nonché gli impatti causati dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di buona governance elencate nell'allegato della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Per assolvere adeguatamente il dovere di diligenza in materia di diritti umani ***e*** ambiente per quanto riguarda le attività che svolgono, le loro filiazioni e le catene del valore cui partecipano, le società contemplate dalla presente direttiva dovrebbero integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali, individuare, prevenire, attutire ***e*** arrestare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani ***e*** sull'ambiente, e ***minimizzarne*** l'entità, instaurare ***e mantenere*** una procedura di reclamo, monitorare l'efficacia delle misure adottate in ossequio agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva ***e*** comunicare al pubblico l'attività di diligenza che svolgono. Per offrire chiarezza alle società, la presente direttiva dovrebbe operare una distinzione netta, in particolare, fra le iniziative volte a prevenire e attutire i potenziali impatti negativi e quelle volte ad arrestare, o quando ciò non sia possibile, minimizzare gli impatti negativi effettivi.	(27) Per assolvere adeguatamente il dovere di diligenza in materia di diritti umani***,*** ambiente ***e buona governance*** per quanto riguarda le attività che svolgono, le loro filiazioni e le catene del valore cui partecipano, le società contemplate dalla presente direttiva dovrebbero integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali, individuare, prevenire, attutire***, riparare*** e arrestare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani, sull'ambiente ***e sulla buona governance***, e ***attenuarne*** l'entità, instaurare ***o partecipare a*** una procedura di reclamo, monitorare ***e verificare*** l'efficacia delle misure adottate in ossequio agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva***,*** comunicare al pubblico l'attività di diligenza che svolgono ***e consultare i portatori di interessi colpiti durante l'intera procedura***. Per offrire chiarezza alle società, la presente direttiva dovrebbe operare una distinzione netta, in particolare, fra le iniziative volte a prevenire e attutire i potenziali impatti negativi e quelle volte ad arrestare, o quando ciò non sia possibile, minimizzare gli impatti negativi effettivi.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Le società dovrebbero integrare il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e predisporre una politica del dovere di diligenza così che questo sia parte integrante delle politiche aziendali, in linea con il quadro internazionale in materia. Detta politica dovrebbe esporre l'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine, e riportare un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società, descrizione delle procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai rapporti d'affari ***consolidati***. Il codice di condotta dovrebbe applicarsi a tutte le pertinenti funzioni e attività aziendali, comprese le decisioni in materia di appalti e di acquisti. Le società dovrebbero aggiornare la politica del dovere di diligenza a cadenza annuale.	(28) Le società dovrebbero integrare il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali ***e i livelli di attività,*** e predisporre una politica del dovere di diligenza***, elaborata in consultazione con i portatori di interessi,*** così che questo sia parte integrante delle politiche aziendali, in linea con il quadro internazionale in materia. Detta politica dovrebbe esporre l'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine, e riportare un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società ***in tutte le funzioni e attività aziendali***, descrizione delle procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai rapporti d'affari***, e adeguate politiche volte a evitare di riversare i costi della procedura di diligenza sui partner commerciali che si trovano in una posizione più debole***. Il codice di condotta dovrebbe applicarsi a tutte le pertinenti funzioni e attività aziendali, comprese le decisioni in materia di appalti e di acquisti. Le società dovrebbero aggiornare la politica del dovere di diligenza a cadenza annuale.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Per rispettare gli obblighi di diligenza, le società devono adottare misure adeguate per quanto riguarda l'individuazione, la prevenzione e l'arresto degli impatti negativi. Una "misura adeguata" dovrebbe essere intesa come una misura che permette di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza, ***commisurata*** al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo ***e ragionevolmente disponibile alla società*** considerate le circostanze del caso specifico, comprese le caratteristiche del settore economico ***e*** dello specifico rapporto d'affari ***e l'influenza della società al riguardo, e la necessità di rispettare l'ordine di priorità degli interventi***. ***In tale contesto, in linea con i quadri internazionali, l'influenza della*** società ***su un rapporto d'affari dovrebbe contemplare, da un lato, la sua capacità di indurre il rapporto d'affari ad intervenire per arrestare o*** prevenire ***impatti negativi (ad esempio attraverso la proprietà o il controllo effettivo, il potere di mercato, i requisiti di preselezione, il collegamento degli incentivi commerciali alle prestazioni in termini di diritti umani e ambiente, ecc.) e, dall'altro, il grado di influenza o di*** effetto leva ***che la società potrebbe ragionevolmente esercitare, ad esempio attraverso la cooperazione con il partner commerciale in questione o l'interazione con un'altra società che è partner commerciale diretto del rapporto d'affari associato a un*** impatto ***negativo.***	(29) Per rispettare gli obblighi di diligenza, le società devono adottare misure adeguate per quanto riguarda l'individuazione, la prevenzione e l'arresto degli impatti negativi. Una "misura adeguata" dovrebbe essere intesa come una misura che permette di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza, ***proporzionata*** al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo considerate le circostanze del caso specifico, comprese ***la natura dell'impatto negativo,*** le caratteristiche del settore economico***, la natura delle attività, dei prodotti, dei servizi specifici e*** dello specifico rapporto d'affari della società. ***Ai fini degli articoli 7 e 8, nei casi in cui una*** società ***abbia causato o possa aver causato un impatto, le misure adeguate dovrebbero essere intese come misure che mirano a*** prevenire ***o attenuare un impatto, e a riparare eventuali danni causati da un impatto. Ai fini degli articoli 7 e 8, nei casi in cui una società abbia contribuito o possa aver contribuito a un impatto, le misure adeguate dovrebbero essere intese come misure che mirano a prevenire o attenuare il contributo a un impatto, utilizzando o accrescendo l'***effetto leva ***che la società esercita nei confronti di altre parti responsabili, al fine di prevenire o attenuare l'***impatto***, e contribuendo alla riparazione di eventuali danni causati da un impatto, nella misura del contributo in questione. Ai fini degli articoli 7 e 8, nei casi in cui le attività, i prodotti o i servizi di una società siano o possano essere direttamente correlati a un impatto attraverso i suoi rapporti con altri soggetti, le misure adeguate dovrebbero essere intese come misure che mirano a utilizzare o accrescere l'effetto leva che la società esercita nei confronti di altre parti responsabili, al fine di prevenire o attenuare l'impatto, e a considerare di***

utilizzare l'effetto leva esercitato nei confronti di altre parti responsabili, al fine di consentire la riparazione di eventuali danni causati da un impatto.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Nell'adempimento degli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società dovrebbe individuare gli impatti negativi sui diritti umani ***e*** gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. Per essere ***completa***, l'individuazione di tali impatti negativi ***dovrebbe*** basarsi su informazioni quantitative e qualitative. Per quanto riguarda gli impatti ambientali negativi, ad esempio, la società dovrebbe ottenere informazioni sulle condizioni originarie nei siti o nelle strutture a più alto rischio che intervengono nelle catene del valore. L'individuazione degli impatti negativi ***dovrebbe*** comprendere una valutazione dinamica dei diritti umani ***e*** del contesto ambientale compiuta a intervalli regolari: prima di una nuova attività o rapporto, prima di decisioni importanti o modifiche dell'attività; in risposta a cambiamenti nell'ambiente operativo o in previsione degli stessi; periodicamente, almeno ogni 12 mesi, per tutta la durata dell'attività o del rapporto. ***Le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi di credito o prestito o altri servizi finanziari dovrebbero individuare gli impatti negativi unicamente all'inizio del contratto.*** Nell'individuare gli impatti negativi le società dovrebbero rilevare e valutare anche l'impatto del modello di business e delle strategie aziendali del	(30) Nell'adempimento degli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società dovrebbe individuare ***e valutare*** gli impatti negativi sui diritti umani***,*** gli impatti ambientali negativi ***e gli impatti negativi sulla buona governance***, siano essi effettivi o potenziali. Per essere ***complete***, l'individuazione ***e la valutazione*** di tali impatti negativi ***dovrebbero*** basarsi su informazioni quantitative e qualitative. Per quanto riguarda gli impatti ambientali negativi, ad esempio, la società dovrebbe ottenere informazioni sulle condizioni originarie nei siti o nelle strutture a più alto rischio che intervengono nelle catene del valore. L'individuazione ***e la valutazione*** degli impatti negativi ***dovrebbero*** comprendere una valutazione dinamica dei diritti umani, del contesto ambientale ***e della buona governance*** compiuta a intervalli regolari: prima di una nuova attività o rapporto, prima di decisioni importanti o modifiche dell'attività; in risposta a cambiamenti nell'ambiente operativo o in previsione degli stessi; periodicamente, almeno ogni 12 mesi, per tutta la durata dell'attività o del rapporto. Nell'individuare gli impatti negativi le società dovrebbero rilevare e valutare anche l'impatto del modello di business e delle strategie aziendali del rapporto d'affari, comprese le pratiche commerciali, di appalto e di fissazione dei prezzi.

rapporto d'affari, comprese le pratiche commerciali, di appalto e di fissazione dei prezzi. Qualora non sia in grado di prevenire, arrestare o ***minimizzare*** tutti gli impatti negativi contemporaneamente, la società dovrebbe poter stabilire un ordine di priorità d'azione, a condizione che adotti le misure ad essa ragionevolmente disponibili tenendo conto delle circostanze specifiche.	Qualora non sia in grado di prevenire, arrestare o ***attenuare*** tutti gli impatti negativi contemporaneamente, la società dovrebbe poter stabilire un ordine di priorità d'azione, a condizione che adotti le misure ad essa ragionevolmente disponibili tenendo conto delle circostanze specifiche.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Al fine di evitare oneri eccessivi per le società più piccole che operano in settori ad alto impatto ricadenti nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, tali società dovrebbero essere tenute unicamente a individuare gli impatti negativi gravi, siano essi effettivi o potenziali, pertinenti al rispettivo settore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) In linea con le norme internazionali, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi dovrebbero tenere conto degli interessi di coloro che li subiscono. Al fine di privilegiare la continuità di rapporto con il	(32) In linea con le norme internazionali, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi dovrebbero tenere conto degli interessi di coloro che li subiscono. Al fine di privilegiare la continuità di rapporto con il

partner commerciale della catena del valore piuttosto che la cessazione dei rapporti d'affari (disimpegno), che potrebbe aggravare gli impatti negativi, la presente direttiva dovrebbe fare sì che il disimpegno sia l'opzione ultima, in linea con la politica dell'Unione di tolleranza zero del lavoro minorile. La cessazione di un rapporto d'affari in cui è stato individuato il ricorso al lavoro minorile potrebbe esporre il minore a impatti negativi ancora più gravi in termini di diritti umani. Di questo dovrebbe pertanto essere tenuto conto al momento di decidere le misure adeguate da adottare.	partner commerciale della catena del valore piuttosto che la cessazione dei rapporti d'affari (disimpegno), che potrebbe aggravare gli impatti negativi, la presente direttiva dovrebbe fare sì che il disimpegno sia l'opzione ultima, in linea con la politica dell'Unione di tolleranza zero del lavoro minorile. La cessazione di un rapporto d'affari in cui è stato individuato il ricorso al lavoro minorile potrebbe esporre il minore a impatti negativi ancora più gravi in termini di diritti umani. Di questo dovrebbe pertanto essere tenuto conto al momento di decidere le misure adeguate da adottare***, ed è opportuno evitare un disimpegno laddove l'impatto di quest'ultimo sarebbe maggiore rispetto all'impatto negativo che la società intende prevenire o attenuare***.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Al fine di rispettare l'obbligo di prevenzione e attenuazione imposto dalla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se ***del caso***, i provvedimenti seguenti. Ove necessario a causa della complessità delle misure di prevenzione, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione. Le società dovrebbero ***adoperarsi per ottenere da*** ciascun partner ***diretto*** con il quale intrattengono un rapporto d'affari ***consolidato garanzie contrattuali quanto al*** rispetto del codice di condotta o ***del*** piano operativo di prevenzione***, anche chiedendogli*** di chiedere a ***sua*** volta ai partner ***garanzie*** contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore	(34) Al fine di rispettare l'obbligo di prevenzione e attenuazione imposto dalla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se ***d'interesse nelle circostanze***, i provvedimenti seguenti ***e misure adeguate***. Ove necessario a causa della complessità delle misure di prevenzione, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione. Le società dovrebbero ***stabilire, attraverso disposizioni contrattuali concordate con*** ciascun partner con il quale intrattengono un rapporto d'affari, ***che esso parteciperà all'adempimento del dovere di diligenza come definito nella presente direttiva, anche garantendo il*** rispetto del codice di condotta ***della società e, se necessario, di***

delle società. ***Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini di una prevenzione globale degli impatti negativi effettivi e potenziali, le società dovrebbero effettuare investimenti volti a prevenirli, offrire un sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale intrattengono un rapporto d'affari consolidato, come ad esempio sostegno finanziario attraverso finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo e assistenza nell'ottenere finanziamenti per contribuire all'attuazione del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, o orientamenti tecnici, ad esempio sotto forma di formazione, potenziamento dei sistemi di gestione, e collaborare con altre società.***	***un*** piano operativo di prevenzione. ***Ai partner con cui la società intrattiene un rapporto d'affari dovrebbe essere chiesto di chiedere*** a loro volta ai partner ***disposizioni*** contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società.

Or. en

Motivazione

Seconda parte del considerando 34 spostata al considerando 34 bis.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 bis) La semplice inclusione di determinate disposizioni contrattuali nei contratti delle società non dovrebbe essere ritenuta sufficiente a soddisfare gli obblighi giuridici di una società di adempiere il dovere di diligenza ai sensi della presente direttiva. Inoltre, le disposizioni contrattuali dovrebbero essere eque e ragionevoli in base alle circostanze, e dovrebbero riflettere la responsabilità congiunta delle parti di esercitare il dovere di diligenza

	nell'ambito di una cooperazione costante. Spesso le condizioni contrattuali sono imposte a un fornitore unilateralmente da parte di un acquirente, e qualsiasi violazione delle stesse potrebbe presumibilmente comportare un'azione unilaterale da parte dell'acquirente quali una cessazione o un disimpegno. Tale azione unilaterale non è adeguata nel contesto del dovere di diligenza e provocherebbe probabilmente in quanto tale impatti negativi. Ai fini di una prevenzione globale degli impatti negativi, effettivi e potenziali, le società dovrebbero effettuare investimenti volti a prevenirli, offrire un sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale intrattengono un rapporto d'affari, come ad esempio sostegno finanziario attraverso finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo e assistenza nell'ottenere finanziamenti per contribuire all'attuazione del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, o orientamenti tecnici, ad esempio sotto forma di formazione, potenziamento dei sistemi di gestione, e collaborare con altre società.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Al fine di rispecchiare l'intera gamma di opzioni a disposizione della società nei casi in cui le misure di prevenzione o di minimizzazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti, la presente direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della società di adoperarsi a concludere un contratto con il partner	***soppresso***

con il quale intrattiene un rapporto d'affari indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, e di adottare misure adeguate di verifica della conformità contrattuale del rapporto d'affari indiretto.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Ai fini dell'efficacia della prevenzione e dell'attenuazione dei potenziali impatti negativi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi. Nei casi in cui le misure di prevenzione o di attenuazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti negativi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, di sospendere temporaneamente le relazioni commerciali con questi, attuando nel contempo iniziative di prevenzione e ***minimizzazione, se è ragionevole attendersene un risultato positivo a breve termine***, ovvero di cessare il rapporto d'affari per le attività in questione ***se l'***impatto negativo potenziale ***è grave***. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la	(36) Ai fini dell'efficacia della prevenzione e dell'attenuazione dei potenziali impatti negativi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi. Nei casi in cui le misure di prevenzione o di attenuazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti negativi, ***e non vi sia alcuna prospettiva realistica di cambiamento,*** la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, di sospendere temporaneamente le relazioni commerciali con questi, attuando nel contempo iniziative di prevenzione e ***attenuazione***, ovvero di cessare il rapporto d'affari per le attività in questione ***a causa della gravità dell'***impatto negativo potenziale. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di

possibilità di cessare il rapporto d'affari. È possibile che la prevenzione degli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti richieda la collaborazione con un'altra società, ad esempio una società che intrattiene un rapporto contrattuale diretto con il fornitore. In alcuni casi tale collaborazione potrebbe essere l'unico modo realistico per prevenire gli impatti negativi, in particolare quando il rapporto d'affari indiretto non è pronto a concludere un contratto con la società. In questi casi la società dovrebbe collaborare con il soggetto in grado di prevenire o attutire nel modo più efficace gli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti, nel rispetto del diritto della concorrenza.

cessare ***o sospendere*** il rapporto d'affari. ***All'atto di decidere in merito alla cessazione o alla sospensione di un rapporto d'affari, la società dovrebbe valutare gli impatti negativi di tale decisione, in linea con gli obblighi di diligenza previsti nella presente direttiva.*** È possibile che la prevenzione degli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti richieda la collaborazione con un'altra società, ad esempio una società che intrattiene un rapporto contrattuale diretto con il fornitore. In alcuni casi tale collaborazione potrebbe essere l'unico modo realistico per prevenire gli impatti negativi, in particolare quando il rapporto d'affari indiretto non è pronto a concludere un contratto con la società. In questi casi la società dovrebbe collaborare con il soggetto in grado di prevenire o attutire nel modo più efficace gli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti, nel rispetto del diritto della concorrenza.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Per quanto riguarda i rapporti d'affari diretti e indiretti, la cooperazione settoriale, i regimi settoriali e le iniziative multipartecipative possono contribuire a creare un ulteriore effetto leva per individuare, attutire e prevenire gli impatti negativi. Le società dovrebbero pertanto ***potersi valere di*** tali iniziative per sostenere l'adempimento degli obblighi di diligenza di cui alla presente direttiva, sempreché tali regimi o iniziative siano idonei a tal fine. Le società potrebbero valutare, di propria iniziativa, l'allineamento di tali regimi e iniziative agli	(37) Per quanto riguarda i rapporti d'affari diretti e indiretti, la cooperazione settoriale, i regimi settoriali e le iniziative multipartecipative possono contribuire a creare un ulteriore effetto leva per individuare, attutire e prevenire gli impatti negativi. Le società dovrebbero pertanto ***poter ricorrere a*** tali iniziative per sostenere l'adempimento degli obblighi di diligenza di cui alla presente direttiva, sempreché tali regimi o iniziative siano idonei a tal fine. Le società potrebbero valutare, di propria iniziativa, l'allineamento di tali regimi e iniziative agli

obblighi previsti dalla presente direttiva. Ai fini di un'informazione completa su tali iniziative, la direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della Commissione e degli Stati membri di favorire la diffusione di informazioni su tali regimi o iniziative e sui relativi esiti. La Commissione può, in collaborazione con gli Stati membri, emanare orientamenti utili per valutare ***l'idoneità*** dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative.

obblighi previsti dalla presente direttiva. Ai fini di un'informazione completa su tali iniziative, la direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della Commissione e degli Stati membri di favorire la diffusione di informazioni su tali regimi o iniziative e sui relativi esiti. La Commissione può, in collaborazione con gli Stati membri, emanare orientamenti per la valutazione ***dell'ambito di applicazione, dell'allineamento e della credibilità*** dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative. ***L'ambito di applicazione, l'allineamento e la credibilità dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative dovrebbero essere valutati tenendo conto, nello specifico, dell'inclusione delle prospettive della società civile nel processo. Il ricorso a schemi industriali e a iniziative multipartecipative pertinenti a sostegno del dovere di diligenza delle società non esonera queste ultime dalla responsabilità individuale di eseguire il dovere di diligenza né impedisce che esse siano ritenute responsabili.***

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) In ossequio agli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società che individua impatti negativi effettivi sui diritti umani ***o*** sull'ambiente dovrebbe adottare misure adeguate per arrestarli. È lecito attendersi che la società sia in grado di arrestare gli impatti negativi effettivi nelle proprie attività e filiazioni. ***Per quanto riguarda i rapporti d'affari consolidati,*** è tuttavia opportuno precisare che, qualora risulti impossibile arrestare gli	(38) In ossequio agli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società che individua impatti negativi effettivi sui diritti umani***,*** sull'ambiente ***o sulla buona governance*** dovrebbe adottare misure adeguate per arrestarli. È lecito attendersi che la società sia in grado di arrestare gli impatti negativi effettivi nelle proprie attività e filiazioni. È tuttavia opportuno precisare che, qualora risulti impossibile arrestare gli impatti negativi, la

impatti negativi, la società dovrebbe ***minimizzarne*** l'entità. La minimizzazione dell'entità degli impatti negativi dovrebbe comportare un esito il più possibile vicino all'arresto dell'impatto negativo. Al fine di offrire alle società chiarezza e certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe definire, se d'interesse nelle circostanze, le azioni attese dalle società per arrestare gli impatti negativi effettivi sui diritti umani e sull'ambiente e minimizzarne l'entità.

società dovrebbe ***attenuarne*** l'entità***, proseguendo nel contempo iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo e attuando un piano d'azione correttivo, elaborato d'intesa con i portatori di interessi colpiti***. La minimizzazione dell'entità degli impatti negativi dovrebbe comportare un esito il più possibile vicino all'arresto dell'impatto negativo. Al fine di offrire alle società chiarezza e certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe definire, se d'interesse nelle circostanze, le azioni attese dalle società per arrestare gli impatti negativi effettivi sui diritti umani e sull'ambiente e minimizzarne l'entità.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Al fine di rispettare l'obbligo di arrestare gli impatti negativi effettivi e ***minimizzarne*** l'entità di cui alla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se ***del caso***, i provvedimenti seguenti. Dovrebbero neutralizzare l'impatto negativo o ***minimizzarne*** l'entità ***mediante un intervento proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'i***mpatto ***e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società***. Se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Le società dovrebbero ***adoperarsi per ottenere da*** ciascun partner commerciale ***diretto*** con il quale intrattengono un rapporto d'affari	(39) Al fine di rispettare l'obbligo di arrestare gli impatti negativi effettivi e ***attenuarne*** l'entità di cui alla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se ***d'interesse nelle circostanze***, i provvedimenti seguenti. Dovrebbero neutralizzare l'impatto negativo o ***attenuarne adeguatamente*** l'entità ***riportando i portatori di interesse colpiti e/o l'ambiente nella stessa posizione presente prima che si verificasse l'***impatto***, o nel modo più vicino possibile in base alle circostanze***. Se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Le società dovrebbero ***stabilire, attraverso disposizioni contrattuali con*** ciascun partner

consolidato garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano operativo di prevenzione***, anche chiedendogli di*** chiedere a ***sua*** volta ai partner ***garanzie*** contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società. Le ***garanzie*** contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate ***di verifica della conformità***. Infine le società dovrebbero effettuare investimenti volti ad arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, fornire un sostegno mirato e proporzionato alle PMI con le quali intrattengono un rapporto d'affari ***consolidato*** e collaborare con altri soggetti, se del caso anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo.

commerciale con il quale intrattengono un rapporto d'affari***, che esso parteciperà all'adempimento del dovere di diligenza e dovrebbero garantire*** il rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano operativo di prevenzione. ***I partner commerciali dovrebbero essere incoraggiati a*** chiedere a ***loro*** volta ai partner ***disposizioni*** contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società. Le ***disposizioni*** contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate ***a favore del dovere di diligenza come definito nella presente direttiva. La semplice inclusione di determinate disposizioni contrattuali nei contratti delle società non dovrebbe essere ritenuta sufficiente a soddisfare gli obblighi giuridici di una società in relazione all'adempimento del dovere di diligenza ai sensi della presente direttiva, né le disposizioni contrattuali dovrebbero trasferire la responsabilità ad altre parti in merito all'assolvimento del dovere di diligenza. Inoltre, le disposizioni contrattuali dovrebbero essere eque e ragionevoli in base alle circostanze, e dovrebbero riflettere la responsabilità congiunta delle parti di esercitare il dovere di diligenza nell'ambito di una cooperazione costante, ponendo l'accento sull'adozione di misure adeguate ad arrestare gli impatti negativi, piuttosto che procedere a una cessazione o sospensione in caso di infrazioni o violazioni che potrebbero aver provocato impatti negativi effettivi. Le società dovrebbero altresì valutare se sia ragionevolmente possibile attendersi che il partner commerciale possa esercitare il dovere di diligenza come previsto nella presente direttiva, tenendo conto, tra altri fattori, del settore, del contesto e del livello di rischio del rapporto d'affari e del partner commerciale; delle risorse, dell'esperienza, della storia e delle credenziali di ciascun partner commerciale; e di qualsiasi sostegno fornito dalla società al partner***

	commerciale. Spesso le condizioni contrattuali sono imposte a un fornitore unilateralmente da parte di un acquirente, e qualsiasi violazione delle stesse potrebbe presumibilmente comportare un'azione unilaterale da parte dell'acquirente quali una cessazione o un disimpegno. Tale azione unilaterale non è adeguata nel contesto del dovere di diligenza e probabilmente provocherebbe in quanto tale impatti negativi. Infine le società dovrebbero effettuare investimenti volti ad arrestare l'impatto negativo o ***attenuarne*** l'entità, fornire un sostegno mirato e proporzionato alle PMI con le quali intrattengono un rapporto d'affari e collaborare con altri soggetti, se del caso anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Al fine di rispecchiare l'intera gamma di opzioni a disposizione della società nei casi in cui le misure descritte non riescano a parare gli impatti effettivi, la presente direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della società di adoperarsi a concludere un contratto con il partner con il quale intrattiene un rapporto d'affari indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo, e di adottare misure adeguate di verifica della conformità contrattuale del rapporto d'affari indiretto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Ai fini dell'efficacia dell'arresto e della minimizzazione degli impatti negativi effettivi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di arrestare o minimizzare gli impatti negativi effettivi. Nei casi in cui ***le misure descritte*** non ***riescano*** ad arrestare o attutire sufficientemente gli impatti negativi effettivi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adottare uno dei provvedimenti seguenti: sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o ***a minimizzarne*** l'entità, o cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione ***se l'***impatto negativo ***è considerato grave***. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari.	(41) Ai fini dell'efficacia dell'arresto e della minimizzazione degli impatti negativi effettivi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di arrestare o minimizzare gli impatti negativi effettivi. Nei casi in cui ***la misura descritta*** non ***riesca*** ad arrestare o attutire sufficientemente gli impatti negativi effettivi ***e non vi sia alcuna prospettiva realistica di cambiamento***, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adottare uno dei provvedimenti seguenti: sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o ***ad attenuarne*** l'entità, o cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione ***a causa della gravità dell'***impatto negativo. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare ***o sospendere*** il rapporto d'affari. ***All'atto di decidere in merito alla cessazione o alla sospensione di un rapporto d'affari, la società dovrebbe valutare gli impatti negativi di tale decisione, in linea con gli obblighi di diligenza previsti nella presente direttiva.***

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(41 bis) Qualora una società abbia causato o contribuito a un impatto negativo effettivo, essa dovrebbe adottare le misure adeguate a porvi rimedio. Il tipo e la forma dei provvedimenti correttivi dovrebbero essere sufficienti a sanare l'impatto in modo appropriato, e potrebbero, ad esempio, assumere la forma di un risarcimento finanziario, o di forme non finanziarie di misura correttiva quali la restituzione, il risanamento, le scuse pubbliche, il reintegro e il contributo allo svolgimento delle indagini, comprendendo anche una combinazione adeguata di tali misure e di altre misure. Anche se le società dovrebbero essere tenute ad adottare provvedimenti correttivi, il fatto di avere agito in tale senso non impedirebbe ai portatori di interessi colpiti di perseguire ulteriori azioni tra cui reclami e procedure civili, e non vi dovrebbe essere alcun obbligo per i portatori di interessi in questione di chiedere una riparazione prima di adire le vie legali o presentare un reclamo dinanzi a un'autorità giurisdizionale. Qualora una società sia direttamente collegata a un impatto negativo, dovrebbe esserle permesso di partecipare volontariamente a un provvedimento correttivo, se del caso, e di considerare di esercitare un effetto leva con le parti responsabili per consentire la riparazioni di un eventuale danno causato da un impatto.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Le società dovrebbero ***dare alle*** persone e ***alle*** organizzazioni ***la possibilità di*** presentare loro un reclamo direttamente qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani ***e*** gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. È opportuno che, fra le organizzazioni che possono presentare reclamo, si annoverino i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata e le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata, qualora siano a conoscenza di un impatto negativo potenziale o effettivo. Le società dovrebbero predisporre una procedura di trattamento di tali reclami e informarne ove opportuno i lavoratori, i sindacati e gli altri rappresentanti dei lavoratori. Il ricorso al meccanismo di reclamo e di riparazione non dovrebbe impedire al reclamante di utilizzare i mezzi di ricorso giurisdizionale. Conformemente alle norme internazionali, i reclamanti dovrebbero avere il diritto di ***chiedere alla società*** un seguito adeguato del reclamo e di incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi ***gravi***, siano essi potenziali o effettivi, oggetto del reclamo. Questa facoltà non dovrebbe portare a sollecitazioni irragionevoli delle società.	(42) Le società dovrebbero ***istituire o partecipare a meccanismi efficaci a cui possano ricorrere le*** persone e ***le*** organizzazioni ***per*** presentare loro un reclamo ***con facilità*** direttamente qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani, gli impatti ambientali negativi ***e gli impatti negativi sulla buona governance***, siano essi effettivi o potenziali. È opportuno che, fra le organizzazioni che possono presentare reclamo, si annoverino i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata e le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata, qualora siano a conoscenza di un impatto negativo potenziale o effettivo***, nonché persone fisiche e giuridiche che difendono i diritti umani e l'ambiente***. Le società dovrebbero predisporre una procedura di trattamento di tali reclami e informarne ove opportuno i lavoratori, i sindacati e gli altri rappresentanti dei lavoratori. ***Le società dovrebbero dare la possibilità di presentare un reclamo attraverso accordi di collaborazione con altre società od organizzazioni, partecipando a meccanismi multilaterali per il trattamento dei reclami o aderendo a un accordo quadro globale.*** Il ricorso al meccanismo di reclamo e di riparazione non dovrebbe impedire al reclamante di utilizzare i mezzi di ricorso giurisdizionale***, né il primo dovrebbe costituire una condizione preliminare prima di procedere a mezzi di ricorso non giudiziali***. Conformemente alle norme internazionali, i reclamanti dovrebbero avere il diritto di ***ottenere dalla*** società un

seguito adeguato del reclamo e di incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi gravi, siano essi potenziali o effettivi, oggetto del reclamo. Questa facoltà non dovrebbe portare a sollecitazioni irragionevoli delle società. ***Alle società dovrebbe inoltre spettare la responsabilità di garantire che i reclamanti siano protetti da possibili azioni di ritorsione e rivalsa, ad esempio assicurando l'anonimato e la riservatezza nella procedura di reclamo. La procedura di reclamo dovrebbe essere legittima, accessibile, prevedibile, sicura, equa, trasparente, compatibile con i diritti e adattabile, come stabilito dai criteri di efficacia dei meccanismi di reclamo non giudiziari di cui al principio 31 dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dal commento generale n. 16 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.***

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Le società dovrebbero monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure di diligenza predisposte. Ciascuna società dovrebbe effettuare periodicamente una valutazione delle attività ***proprie***, di ***quelle*** delle sue filiazioni e***, se collegate alle catene del valore cui partecipa,*** di ***quelle*** dei suoi rapporti d'affari ***consolidati***, per monitorare l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto ***e*** minimizzazione nell'entità degli impatti negativi sui diritti umani ***e*** degli impatti ambientali negativi. La valutazione dovrebbe verificare che gli impatti negativi	(43) Le società dovrebbero monitorare ***e verificare*** l'attuazione e l'efficacia delle misure di diligenza predisposte***, in consultazione con i portatori di interessi colpiti***. Ciascuna società dovrebbe effettuare periodicamente una valutazione delle attività***, dei prodotti e dei servizi propri***, di ***quelli*** delle sue filiazioni e di ***quelli*** dei suoi rapporti d'affari, per monitorare l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto***,*** minimizzazione ***e riparazione*** nell'entità degli impatti negativi sui diritti umani***,*** degli impatti ambientali negativi ***e***

siano individuati adeguatamente, che le misure di diligenza siano attuate e che gli impatti negativi siano stati effettivamente prevenuti o arrestati. Per essere d'attualità la valutazione dovrebbe essere effettuata almeno ogni 12 mesi ed essere rivista nel frattempo se vi sono validi motivi di ritenere che possano essere sorti nuovi rischi rilevanti di impatto negativo.	***degli impatti negativi sulla buona governance***. La valutazione dovrebbe verificare che gli impatti negativi siano individuati adeguatamente, che le misure di diligenza siano attuate e che gli impatti negativi siano stati effettivamente prevenuti o arrestati. Per essere d'attualità la valutazione dovrebbe essere effettuata almeno ogni 12 mesi ed essere rivista nel frattempo se vi sono validi motivi di ritenere che possano essere sorti nuovi rischi rilevanti di impatto negativo. ***Le società dovrebbero conservare per cinque anni la documentazione attestante la loro osservanza di tale obbligo.***

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) In linea con le norme internazionali vigenti stabilite dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dal quadro dell'OCSE, rientra nell'obbligo di diligenza comunicare all'esterno le informazioni d'interesse sulle politiche, i processi e le attività in materia di dovere di diligenza svolti per individuare e parare gli impatti negativi effettivi o potenziali, compresi i risultati e gli esiti di tali attività. La ***proposta di modifica della*** direttiva 2013/34/UE relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità stabilisce i pertinenti obblighi di comunicazione che incombono a società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva. Al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione, la presente direttiva non dovrebbe pertanto introdurre nuovi obblighi di comunicazione oltre a quelli previsti dalla direttiva 2013/34/UE per le società che ricadono	(44) In linea con le norme internazionali vigenti stabilite dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dal quadro dell'OCSE, rientra nell'obbligo di diligenza comunicare all'esterno le informazioni d'interesse sulle politiche, i processi e le attività in materia di dovere di diligenza svolti per individuare e parare gli impatti negativi effettivi o potenziali, compresi i risultati e gli esiti di tali attività. La direttiva 2013/34/UE relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità stabilisce i pertinenti obblighi di comunicazione che incombono a società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva. Al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione, la presente direttiva non dovrebbe pertanto introdurre nuovi obblighi di comunicazione oltre a quelli previsti dalla direttiva 2013/34/UE per le società che ricadono nell'ambito

nell'ambito d'applicazione di tale direttiva e oltre ai principi di comunicazione che dovrebbero essere elaborati nell'ambito della stessa. Al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione nell'ambito del dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, è opportuno che le società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva ma non in quello della direttiva 2013/34/UE pubblichino annualmente sul proprio sito web una dichiarazione in una lingua di uso comune a livello internazionale nel mondo degli affari.	d'applicazione di tale direttiva e oltre ai principi di comunicazione che dovrebbero essere elaborati nell'ambito della stessa. Al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione nell'ambito del dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, è opportuno che le società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva ma non in quello della direttiva 2013/34/UE pubblichino annualmente sul proprio sito web una dichiarazione ***che soddisfi tali requisiti*** in una lingua di uso comune a livello internazionale nel mondo degli affari***, e che sia sottoposta a revisione in linea con i requisiti della direttiva 2006/43/CE***.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(44 bis) Le società dovrebbero consultare i portatori di interessi colpiti, instaurando un rapporto efficace, significativo, informato e basato sulla buona fede con i medesimi durante l'intera procedura di diligenza. La consultazione dovrebbe essere continua e proattiva, fornendo informazioni tempestive e sensibili a livello culturale ai portatori di interessi colpiti. I portatori di interessi colpiti dovrebbero avere il diritto di richiedere informazioni aggiuntive per iscritto e, laddove tale richiesta sia respinta, le società dovrebbero formulare una motivazione scritta al riguardo. La consultazione dei portatori di interessi colpiti dovrebbe tenere debitamente conto degli ostacoli alla partecipazione e delle esigenze specifiche dei portatori di interessi vulnerabili, e dovrebbe garantire che i portatori di interessi siano tutelati

contro azioni di ritorsione e rivalsa, tra l'altro mantenendo l'anonimato e la riservatezza. I rappresentanti dei lavoratori dovrebbero essere informati dalla rispettiva società in merito alla strategia di dovere di diligenza e alla sua attuazione, conformemente al diritto dell'UE vigente.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Al fine di ***agevolare le*** società nel rispetto degli obblighi di diligenza nella catena del valore cui partecipano ***e di limitare il trasferimento dell'onere di conformità alle PMI partner commerciali***, la Commissione dovrebbe emanare orientamenti sulle clausole contrattuali tipo.	(45) Al fine di ***fornire alle*** società ***gli strumenti per assisterle*** nel rispetto degli obblighi di diligenza nella catena del valore cui partecipano, la Commissione dovrebbe emanare orientamenti sulle clausole contrattuali tipo. ***Tali orientamenti dovrebbero porre in evidenza gli aspetti connessi alla responsabilità congiunta del dovere di diligenza e dovrebbero specificare che, affinché il dovere di diligenza sia efficace nell'individuare, nel prevenire e nell'attenuare gli impatti negativi, così come nel renderne conto e, se necessario, nel porvi rimedio, ciascuna parte è tenuta, nell'ambito di una cooperazione costante, ad evitare di causare, contribuire o essere direttamente collegata a impatti negativi, potenziali o effettivi. Gli orientamenti dovrebbero puntualizzare che i contratti non dovrebbero essere utilizzati per trasferire la responsabilità ad altri in merito all'esercizio del dovere di diligenza, a meno che un tale trasferimento in quanto tale sia conforme alle norme sul dovere di diligenza della presente direttiva. Tali orientamenti dovrebbero inoltre specificare che la semplice inclusione di garanzie***

contrattuali non può, di per sé, rispettare le norme in materia di dovere di diligenza della presente direttiva. Tali norme dovrebbero essere rispettate solo se gli obblighi di diligenza sono attribuiti a terzi in modo diligente tale da garantire l'adempimento efficace di tali obblighi e includa misure adeguate alle circostanze, quali il monitoraggio, l'assistenza finanziaria e non finanziaria e le pratiche di acquisto responsabili.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) La Commissione, richiamandosi alle linee guida e alle norme internazionali pertinenti e in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, dovrebbe avere la possibilità di emanare orientamenti, anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di fornire assistenza e strumenti pratici alle società o alle autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza.	(46) La Commissione, richiamandosi alle linee guida e alle norme internazionali pertinenti e in consultazione con gli Stati membri***, le organizzazioni rappresentative delle PMI, le organizzazioni aziendali*** e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente***, l'Autorità europea del lavoro*** e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, dovrebbe avere la possibilità di emanare orientamenti, anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di fornire assistenza e strumenti pratici alle società o alle autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza***, quali le situazioni di conflitto o occupazione***. ***La Commissione dovrebbe inoltre sostenere la raccolta partecipativa sicura di dati indipendenti sulle violazioni dei diritti umani e sui danni ambientali.***

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) ***Sebbene non ricadano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, le PMI potrebbero essere interessate dalle sue disposizioni in qualità di appaltatori o subappaltatori delle società che invece vi ricadono. L'obiettivo è tuttavia quello*** di ridurre gli oneri finanziari o amministrativi che gravano sulle PMI, molte delle quali sono già in difficoltà nel contesto della crisi economica e sanitaria mondiale***. Per sostenere le PMI*** è opportuno che gli Stati membri allestiscano e gestiscano, individualmente o congiuntamente, siti web, portali o piattaforme dedicati, ed eventualmente eroghino sostegno finanziario alle PMI e le assistano nello sviluppo di capacità. Tale sostegno dovrebbe inoltre essere reso accessibile e, se necessario, adattato ed esteso agli operatori economici a monte dei paesi terzi. Le società il cui partner commerciale è una PMI sono incoraggiate a sostenerla affinché rispetti le misure di diligenza, qualora gli obblighi in tal senso ne mettano a repentaglio la sostenibilità economica, e a stabilire nei suoi confronti obblighi equi, ragionevoli, non discriminatori e proporzionati.	(47) ***Al fine*** di ridurre gli oneri finanziari o amministrativi che gravano sulle PMI, molte delle quali sono già in difficoltà nel contesto della crisi economica e sanitaria mondiale***,*** è opportuno che gli Stati membri allestiscano e gestiscano, individualmente o congiuntamente, siti web, portali o piattaforme dedicati ***e di facile impiego***, ed eventualmente eroghino sostegno finanziario alle PMI e le assistano nello sviluppo di capacità. ***Gli Stati membri dovrebbero altresì garantire che le società, in particolare le PMI, abbiano la possibilità di seguire formazioni su come esercitare il dovere di diligenza.*** Tale sostegno dovrebbe inoltre essere reso accessibile e, se necessario, adattato ed esteso agli operatori economici a monte dei paesi terzi. Le società il cui partner commerciale è una PMI sono incoraggiate a sostenerla affinché rispetti le misure di diligenza, qualora gli obblighi in tal senso ne mettano a repentaglio la sostenibilità economica, e a stabilire nei suoi confronti obblighi equi, ragionevoli, non discriminatori e proporzionati.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Affinché la presente direttiva contribuisca efficacemente alla lotta contro i cambiamenti climatici, ciascuna società dovrebbe adottare un piano atto a garantire che il suo modello di business e la sua strategia aziendale siano ***compatibili*** con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC in conformità dell'accordo di Parigi***. La società dovrebbe includere nel piano obiettivi di riduzione delle emissioni se i cambiamenti climatici sono indicati, o avrebbero dovuto essere indicati, come rischio primario per le attività che svolge o come effetto primario di queste***.	(50) Affinché la presente direttiva contribuisca efficacemente alla lotta contro i cambiamenti climatici, ciascuna società dovrebbe adottare ***e attuare in modo efficace*** un piano***, in consultazione con i portatori di interessi,*** atto a garantire che il suo modello di business e la sua strategia aziendale siano ***in linea*** con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC in conformità dell'accordo di Parigi***, con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e con il traguardo per il 2030 in materia di clima definito nel regolamento (UE) 2021/1119, in applicazione delle ultime raccomandazioni del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, istituito con suddetto regolamento, tenendo in considerazione l'intera catena del valore.***

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Affinché ***tale piano di riduzione delle emissioni sia attuato correttamente e integrato negli*** incentivi finanziari degli amministratori, è opportuno ***tenerne debitamente conto nel fissare la*** remunerazione variabile degli amministratori***, se la remunerazione variabile è*** collegata al ***contributo dell'amministratore alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine e alla*** sostenibilità ***della società***.	(51) Affinché ***vengano aumentati gli*** incentivi finanziari degli amministratori, è opportuno ***che una significativa percentuale della*** remunerazione variabile degli amministratori ***sia*** collegata al ***conseguimento della*** sostenibilità ***e, in particolare, degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra***.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Ai fini del controllo della corretta attuazione degli obblighi di diligenza delle società e della corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero designare una o più autorità nazionali di controllo. Tali autorità di controllo dovrebbero essere di natura pubblica, indipendenti dalle società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva o da altri interessi di mercato ed esenti da conflitti di interessi. In conformità del diritto nazionale gli Stati membri dovrebbero assicurare un finanziamento adeguato dell'autorità competente. Detta autorità dovrebbe essere autorizzata a svolgere indagini d'ufficio o a seguito di reclami o segnalazioni circostanziate trasmesse a norma della presente direttiva. Qualora esistano autorità competenti ai sensi della normativa settoriale, gli Stati membri potrebbero designare tali autorità quali responsabili dell'applicazione della presente direttiva nel rispettivo settore di competenza. Potrebbero designare le autorità preposte alla vigilanza delle imprese finanziarie regolamentate anche quali autorità di controllo ai fini della presente direttiva.	(53) Ai fini del controllo della corretta attuazione degli obblighi di diligenza delle società e della corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero designare una o più autorità nazionali di controllo. Tali autorità di controllo dovrebbero essere di natura pubblica, indipendenti dalle società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva o da altri interessi di mercato ed esenti da conflitti di interessi. In conformità del diritto nazionale gli Stati membri dovrebbero assicurare un finanziamento adeguato dell'autorità competente. Detta autorità dovrebbe essere autorizzata a svolgere indagini d'ufficio***, comprese verifiche in loco e colloqui con i portatori di interessi pertinenti, in particolare i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori,*** o a seguito di reclami o segnalazioni circostanziate trasmesse a norma della presente direttiva. Qualora esistano autorità competenti ai sensi della normativa settoriale, gli Stati membri potrebbero designare tali autorità quali responsabili dell'applicazione della presente direttiva nel rispettivo settore di competenza. Potrebbero designare le autorità preposte alla vigilanza delle imprese finanziarie regolamentate anche quali autorità di controllo ai fini della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Ai fini di un risarcimento efficace delle vittime degli impatti negativi, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a stabilire norme che disciplinino la responsabilità civile delle società per i danni derivanti dal mancato rispetto della procedura di diligenza. La società dovrebbe essere responsabile dei danni se non ha ottemperato agli obblighi di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi o di arrestare e ***minimizzare*** gli impatti effettivi e se, a seguito di tale inadempienza, ***si è verificato*** un impatto negativo che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, attutito, arrestato o minimizzato mediante misure adeguate, e che ha causato danni.	(56) Ai fini di un risarcimento efficace delle vittime degli impatti negativi, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a stabilire norme che disciplinino la responsabilità civile delle società per i danni derivanti dal mancato rispetto della procedura di diligenza. La società dovrebbe essere responsabile dei danni se non ha ottemperato agli obblighi di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi o di arrestare e ***attenuare*** gli impatti effettivi***, o provvedere alla riparazione*** e se, a seguito di tale inadempienza, ***la società ha causato o contribuito a causare*** un impatto negativo che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, attutito***, riparato,*** arrestato o minimizzato mediante misure adeguate, e che ha causato danni.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) ***Per quanto riguarda i danni subiti a livello dei rapporti d'affari indiretti consolidati, la responsabilità della*** società ***dovrebbe essere subordinata a condizioni specifiche. La società*** non dovrebbe essere responsabile ***se ha attuato specifiche misure di diligenza. Tuttavia l'attuazione di tali misure non dovrebbe esonerare la società dalla responsabilità qualora*** fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento, anche per quanto riguarda la verifica della conformità, fosse ***atto a***	(57) ***Laddove una*** società ***possa dimostrare di aver ottemperato agli obblighi della presente direttiva,*** non dovrebbe essere responsabile ***dei danni causati da un impatto, a meno che, nello specifico caso,*** fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento, anche per quanto riguarda la verifica della conformità, fosse ***una misura appropriata per*** prevenire, attutire o arrestare l'impatto negativo o ***attenuarne*** l'entità. Nella valutazione dell'esistenza e della portata

prevenire, attutire o arrestare l'impatto negativo o ***minimizzarne*** l'entità. Nella valutazione dell'esistenza e della portata della responsabilità ***deve essere tenuto*** debitamente conto delle iniziative, per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per ***conformarsi ai*** provvedimenti correttivi richiestile dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito, e della collaborazione attuata con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore.	della responsabilità ***è opportuno tenere*** debitamente conto delle iniziative, per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per ***adottare*** provvedimenti correttivi***, tra cui quelli*** richiestile dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito, e della collaborazione attuata con ***i portatori di interessi colpiti e con*** altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) ***Il regime di responsabilità non indica chi debba dimostrare che l'intervento della*** società ***era ragionevolmente adeguato nelle circostanze del caso, pertanto la questione è lasciata al diritto nazionale***.	(58) ***Tenuto conto che le vittime e i ricorrenti spesso non disporranno dell'accesso necessario alle prove, laddove una richiesta di risarcimento sia avanzata contro una*** società ***e il ricorrente fornisca elementi giustificativi a sostegno della probabilità che sussista una responsabilità da parte della società ai sensi della presente direttiva, alla società spetterà l'onere di produrre elementi probatori che attestano la sua osservanza della direttiva.***

Or. en

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) Per quanto riguarda le norme in materia di responsabilità civile, la responsabilità civile della società per i danni derivanti dalla mancata attuazione di un'adeguata diligenza dovrebbe lasciare impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o la rispettiva responsabilità civile dei partner commerciali diretti e indiretti nella catena del valore. Le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le norme unionali o nazionali in materia di responsabilità civile relative agli impatti negativi sui diritti umani o agli impatti ambientali negativi che prevedono la responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla direttiva.	(59) Per quanto riguarda le norme in materia di responsabilità civile, la responsabilità civile della società per i danni derivanti dalla mancata attuazione di un'adeguata diligenza dovrebbe lasciare impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o la rispettiva responsabilità civile dei partner commerciali diretti e indiretti nella catena del valore. Le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le norme unionali o nazionali in materia di responsabilità civile***, comprese le norme sulla responsabilità solidale e congiunta,*** relative agli impatti negativi sui diritti umani o agli impatti ambientali negativi che prevedono la responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla direttiva.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) Nel diritto nazionale di tutti gli Stati membri gli amministratori hanno un dovere di sollecitudine nei confronti della società. Affinché tale dovere generale sia compreso e applicato in modo omogeneo e coerente con gli obblighi di diligenza introdotti dalla presente direttiva e affinché gli amministratori ***tengano*** sistematicamente ***conto delle*** questioni di sostenibilità nelle decisioni che prendono, la presente direttiva dovrebbe precisare, in modo armonizzato, il dovere generale di	(63) Nel diritto nazionale di tutti gli Stati membri gli amministratori hanno un dovere di sollecitudine nei confronti della società. Affinché tale dovere generale sia compreso e applicato in modo omogeneo e coerente con gli obblighi di diligenza ***e i piani per contrastare i cambiamenti climatici*** introdotti dalla presente direttiva e affinché gli amministratori ***integrino*** sistematicamente le questioni di sostenibilità nelle decisioni che prendono, la presente direttiva dovrebbe precisare, in

sollecitudine degli amministratori che li obbliga ad agire nell'interesse superiore della società, stabilendo che gli amministratori ***tengano conto delle*** questioni di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE, comprese, se del caso, le conseguenze per i diritti umani, i cambiamenti climatici e l'ambiente, a breve, medio e lungo termine. Questa precisazione non comporta la modifica delle strutture societarie nazionali esistenti.	modo armonizzato, il dovere generale di sollecitudine degli amministratori che li obbliga ad agire nell'interesse superiore della società, stabilendo che gli amministratori ***integrino nel processo decisionale e valutino le*** questioni di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE, comprese, se del caso, le conseguenze per i diritti umani***, la buona governance***, i cambiamenti climatici e l'ambiente, a breve, medio e lungo termine. Questa precisazione non comporta la modifica delle strutture societarie nazionali esistenti.
	Or. en

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) È opportuno attribuire la responsabilità del dovere di diligenza agli amministratori della società, in linea con i quadri internazionali in materia di diligenza. Gli amministratori dovrebbero pertanto essere responsabili della predisposizione delle azioni di diligenza di cui alla presente direttiva, della relativa vigilanza e dell'adozione della politica di diligenza della società, tenuto debitamente conto dei contributi dei portatori di interessi e delle organizzazioni della società civile e integrando il dovere di diligenza nei sistemi di gestione aziendale. Gli amministratori dovrebbero inoltre adattare la strategia aziendale per tenere conto degli impatti effettivi e potenziali individuati e delle eventuali misure di diligenza adottate.	(64) È opportuno attribuire la responsabilità del dovere di diligenza ***e dei piani di lotta ai cambiamenti climatici*** agli amministratori della società, in linea con i quadri internazionali in materia di diligenza. Gli amministratori dovrebbero pertanto essere responsabili della predisposizione delle azioni di diligenza ***e dei piani di lotta ai cambiamenti climatici*** di cui alla presente direttiva, della relativa vigilanza e dell'adozione della politica di diligenza ***e del piano di lotta ai cambiamenti climatici*** della società, tenuto debitamente conto dei contributi dei portatori di interessi e delle organizzazioni della società civile e integrando il dovere di diligenza nei sistemi di gestione aziendale. Gli amministratori dovrebbero inoltre adattare la strategia aziendale per tenere conto degli impatti effettivi e potenziali individuati e delle eventuali misure di diligenza adottate.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Oggetto	Oggetto ***e finalità***

Or. en

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani ***e agli impatti ambientali negativi***, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell'ambito delle loro attività, ***delle attività delle*** loro filiazioni e delle attività nella catena del valore svolte da soggetti con cui la società intrattiene un rapporto d'affari ***consolidato***, e	(a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani***, sull'ambiente e sulla buona governance***, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell'ambito delle loro attività, ***prodotti e servizi e*** di quelli delle loro filiazioni e delle attività nella catena del valore svolte da soggetti con cui la società intrattiene un rapporto d'affari, e

Or. en

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le norme contemplate nella presente direttiva sono volte a garantire che le società adempiano l'obbligo di rispettare i diritti umani, l'ambiente e la buona governance, e che le vittime del mancato

	rispetto di tale obbligo abbiano accesso alla giustizia.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il carattere "consolidato" del rapporto d'affari è riesaminato periodicamente, almeno ogni 12 mesi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) avere avuto, in media, più di ***500*** dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre ***150*** milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio;	(a) avere avuto, in media, più di ***250*** dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre ***40*** milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio;

Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), avere avuto, in media, più di ***250*** dipendenti e un fatturato	(b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), avere avuto, in media, più di ***50*** dipendenti e un fatturato

netto a livello mondiale di oltre ***40*** milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio, purché almeno il ***50*** % di tale fatturato netto sia stato generato in uno o più dei settori seguenti	netto a livello mondiale di oltre ***8*** milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio, purché almeno il ***30*** % di tale fatturato netto sia stato generato in uno o più dei settori seguenti

Or. en

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature;	i) fabbricazione di tessuti***, articoli di abbigliamento***, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso ***e al dettaglio*** di tessuti, abbigliamento e calzature;

Or. en

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande;	ii) agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari, ***commercializzazione e pubblicità di alimenti e bevande,*** e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, ***prodotti animali,*** legname, alimenti e bevande;

Or. en

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi)**.**	iii) ***energia,*** estrazione***, trasporto e trattamento*** di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi)***;***

Or. en

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) costruzione e attività connesse;

Or. en

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii ter) la prestazione di servizi finanziari,

quali prestiti, crediti, finanziamenti, pensioni, finanziamenti di mercato, gestione del rischio, servizi di pagamento, cartolarizzazione, servizi assicurativi o riassicurativi, servizi e attività di investimento e altri servizi finanziari;

Or. en

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii quater) la produzione, la fornitura e la distribuzione di informazioni e tecnologie delle comunicazioni o servizi correlati, includendo i produttori di hardware, dispositivi o componenti, soluzioni software, tra cui intelligenza artificiale, sorveglianza, riconoscimento facciale, archiviazione o elaborazione di dati, servizi di telecomunicazione, inclusi i fornitori di servizi Internet o punti di scambio, servizi basati sul web o basati sul cloud, tra cui social media e attività di rete, messaggistica, commercio elettronico, consegna, mobilità e altri servizi di piattaforma.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) pur senza raggiungere i limiti di cui alla lettera a), essere quotate in borsa e avere avuto, in media, più di 50 dipendenti e un fatturato netto a livello

	mondiale di oltre 8 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio;

Or. en

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) avere generato un fatturato netto di oltre ***150*** milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio;	(a) avere generato un fatturato netto di oltre ***40*** milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio***, compresi i diritti di licenza ottenuti dalle medesime o dalle loro filiazioni e succursali dell'Unione attraverso accordi verticali stipulati nell'Unione***;

Or. en

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) avere generato un fatturato netto di oltre ***40*** milioni di EUR ma non superiore a ***150*** milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, purché almeno il ***50*** % del fatturato netto della società a livello mondiale sia stato generato in uno o più dei settori elencati al paragrafo 1, lettera b).	(b) avere generato un fatturato netto di oltre ***8*** milioni di EUR ma non superiore a ***40*** milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, ***compresi i diritti di licenza ottenuti dalle medesime o dalle loro filiazioni e succursali dell'Unione attraverso accordi verticali stipulati nell'Unione,*** purché almeno il ***30*** % del fatturato netto della società a livello mondiale sia stato generato in uno o più dei settori elencati al paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini del paragrafo 1 il numero di dipendenti che lavorano a tempo parziale è calcolato su base equivalente a tempo pieno. Il personale interinale è incluso nel calcolo del numero di dipendenti come se si trattasse di lavoratori assunti direttamente dalla società per lo stesso periodo di tempo.	3. Ai fini del paragrafo 1 il numero di dipendenti che lavorano a tempo parziale è calcolato su base equivalente a tempo pieno. Il personale interinale è incluso nel calcolo del numero di dipendenti come se si trattasse di lavoratori assunti direttamente dalla società per lo stesso periodo di tempo. ***I dipendenti che operano nelle imprese terze con cui la società ha stipulato un accordo verticale in cambio del pagamento di diritti di licenza vengono inclusi nel calcolo del numero di dipendenti.***

Or. en

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) persona giuridica costituita in una delle forme giuridiche elencate nell'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[110];	i) persona giuridica costituita in una delle forme giuridiche elencate nell'allegato I ***e nell'allegato II*** della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[110];
[110] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).	[110] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Or. en

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) persona giuridica costituita in una delle forme giuridiche elencate nell'allegato II della direttiva 2013/34/UE, composta interamente di imprese organizzate in una delle forme giuridiche di cui ai punti i) e ii);	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Inserito al punto i).

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a – punto iv – trattino 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– un gestore del mercato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Or. en

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a – punto iv – trattino 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– un'agenzia di rating del credito quale definita all'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito[127 bis];

[127 bis] ***GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.***

Or. en

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a – punto iv – trattino 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– un amministratore come definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) n. 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio[127 ter];
	[127 ter] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) "impatto ambientale negativo": impatto negativo ***sull'ambiente*** causato dalla violazione di uno dei divieti ***o degli***	(b) "impatto ambientale negativo": impatto negativo causato dalla violazione di uno dei divieti derivanti dalle

obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia ambientale elencate nell'allegato, parte II;

convenzioni internazionali in materia ambientale elencate nell'allegato, parte II***, o dal mancato adempimento degli obblighi contemplati da tali convenzioni, o dalla violazione degli obblighi stabiliti nella direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[127 quater], o da un impatto negativo su una delle seguenti categorie ambientali:***

- aria e atmosfera, anche attraverso l'inquinamento dell'aria;

- acqua e accesso all'acqua, compresi, tra l'altro, l'inquinamento idrico, la contaminazione dell'acqua e l'esaurimento delle acque dolci;

- il suolo, compreso l'inquinamento del suolo, la contaminazione del suolo causata, tra l'altro, dallo smaltimento e del trattamento dei rifiuti, l'erosione del suolo, l'uso e il degrado del suolo;

- la biodiversità e il benessere degli animali, compresi i danni alla fauna selvatica, ai fondali marini e all'ambiente marino, alla flora, alla fauna, agli habitat naturali e agli ecosistemi;

- il clima e la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, comprese le emissioni di gas a effetto serra;

- transizione verso un'economia circolare, compresi i danni che impediscono la riutilizzabilità e la riciclabilità;

---

127 quater ***Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).***

Or. en

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) "impatto negativo sui diritti umani": impatto negativo su persone ***protette*** causato ***dalla violazione di uno*** dei diritti ***o dei*** divieti elencati nell'allegato, parte I, sezione 1, ***sanciti dalle convenzioni internazionali elencate*** nell'allegato, parte I, sezione 2;	(c) "impatto negativo sui diritti umani": impatto negativo su persone causato ***da qualsiasi azione o omissione che inibisca o riduca la capacità di un individuo o di un gruppo di godere*** dei diritti ***e di essere tutelato dai*** divieti ***sanciti dalle convenzioni e dagli strumenti internazionali*** elencati nell'allegato, parte I, sezione 1, ***e*** nell'allegato, parte I, sezione 2***, compresa la giurisprudenza successiva***;

Or. en

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) "impatto negativo sulla buona governance": impatto negativo sulla buona governance causato dalla violazione di uno dei divieti sanciti nelle convenzioni internazionali elencate nell'allegato, parte II bis, o dal mancato adempimento degli obblighi contemplati da tali convenzioni, o un impatto negativo sul funzionamento corretto dell'amministrazione pubblica e dei servizi pubblici, sullo Stato di diritto, sui sistemi elettorali democratici e sulla libertà di espressione; tali attività potrebbero comprendere concussione, corruzione, ricatto, evasione ed elusione fiscale, finanziamento illegale alla politica o esercizio di influenza, e altre pratiche commerciali dannose per la buona governance;

Or. en

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) "rapporto d'affari": relazione ***con*** un appaltatore, un subappaltatore o qualsiasi altro soggetto giuridico ("partner")	(e) "rapporto d'affari": relazione ***tra una società o una delle sue succursali, da un lato, e*** un appaltatore, un subappaltatore***, un affiliato*** o qualsiasi altro soggetto giuridico ("partner")***, dall'altro, nella catena del valore***

Or. en

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) che svolge attività commerciali connesse ai prodotti o ai servizi della società ***per la società stessa o per suo conto***;	ii) che svolge attività commerciali connesse ai prodotti o ai servizi della società;

Or. en

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) "rapporto d'affari consolidato": rapporto d'affari diretto o indiretto che, per intensità o periodo interessato, è duraturo o si prevede che lo sarà e che rappresenta una parte non trascurabile né	***soppressa***

meramente accessoria della catena del valore;

Or. en

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) "catena del valore": insieme delle attività inerenti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto***, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari consolidati della società, a monte e a valle**. ***Per le società ai sensi della lettera a), punto iv), ai fini della prestazione degli specifici servizi considerati la "catena del valore" comprende soltanto le attività dei clienti che ricevono i prestiti, crediti o altri servizi finanziari e delle altre società appartenenti allo stesso gruppo le cui attività sono collegate al contratto in questione. La catena del valore di siffatte imprese finanziarie regolamentate non include le PMI che ricevono i prestiti, crediti, finanziamenti, assicurazioni o riassicurazioni di siffatti soggetti;**	(g) "catena del valore": insieme ***di tutte le*** attività ***a monte e a valle,*** le operazioni***, comprese la commercializzazione e la pubblicità***, inerenti alla produzione ***e fornitura*** di beni o alla prestazione di servizi da parte di una società, ***e i soggetti in esse coinvolti,*** compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) "verifica di terzo indipendente": verifica del fatto che la società o parti della	(h) "verifica di terzo indipendente": verifica del fatto che la società o parti della

sua catena del valore assolvano gli obblighi in materia di diritti umani e di ambiente che discendono dalle disposizioni della presente direttiva, effettuata da un ***controllore*** indipendente dalla società che sia esente da conflitti di interessi, possegga esperienza e competenza in materia di diritti umani e di ambiente e risponda della qualità e dell'attendibilità della verifica;	sua catena del valore assolvano gli obblighi in materia di diritti umani e di ambiente che discendono dalle disposizioni della presente direttiva, effettuata da un ***soggetto*** indipendente dalla società che sia esente da conflitti di interessi, possegga esperienza e competenza in materia di diritti umani e di ambiente e risponda della qualità e dell'attendibilità della verifica;

Or. en

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) "iniziativa di settore": insieme stabilito su base volontaria di procedure, strumenti e meccanismi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena del valore, compresa la verifica di terzo indipendente, sviluppato e controllato da governi, associazioni di settore o gruppi di organizzazioni interessate;	(j) "iniziativa di settore ***o iniziativa multipartecipativa***": insieme stabilito su base volontaria di procedure, strumenti e meccanismi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena del valore, compresa la verifica di terzo indipendente, sviluppato e controllato da governi, associazioni di settore o gruppi di organizzazioni interessate;

Or. en

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) "impatto negativo grave": impatto negativo sull'ambiente o sui diritti umani che è particolarmente incisivo per natura o che colpisce un numero elevato di persone o un'area estesa dell'ambiente ovvero che è irreversibile o risulta particolarmente difficile da sanare	***soppressa***

considerate le misure necessarie per ripristinare la situazione preesistente;

Or. en

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
(n) "portatori di interessi": ***dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e altre*** persone fisiche***,*** gruppi***, comunità o soggetti i cui*** diritti o interessi ***sono*** o potrebbero essere lesi ***dai prodotti, dai servizi e*** dalle attività della società***,*** delle sue filiazioni ***e dei suoi rapporti d'affari***;	(n) "portatori di interessi ***colpiti***": persone fisiche ***o*** gruppi ***che hanno*** diritti o interessi ***che sono lesi*** o potrebbero essere lesi dalle attività della società ***o dalle attività dei soggetti inclusi nella sua catena del valore, e i rappresentanti legittimi di tali persone fisiche o gruppi, ivi compresi:*** ***- i lavoratori della società, i lavoratori*** delle sue filiazioni***;*** ***- persone fisiche o giuridiche che difendono i diritti umani, l'ambiente e la buona governance;*** ***- organizzazioni il cui scopo statutario è costituito dalla difesa dei diritti umani, del clima, dell'ambiente e della buona governance;*** ***- sindacati, lavoratori e i loro rappresentanti***;

Or. en

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(n bis) "portatori di interessi vulnerabili": i portatori di interessi colpiti

che vivono in situazioni di emarginazione e di vulnerabilità, a causa di contesti specifici o di fattori che si intersecano tra loro, tra cui il sesso, il genere, l'età, la razza, l'etnia, la classe, l'istruzione, l'identità indigena, lo status di migrante, la disabilità, nonché lo status sociale ed economico, tra cui i portatori di interessi che vivono in zone interessate da conflitti e occupazione, che sono all'origine di impatti negativi differenziati e spesso sproporzionati, e creano discriminazioni e un ulteriore ostacolo alla partecipazione e all'accesso alla giustizia;

Or. en

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera n ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(n ter) "coinvolgimento significativo": un processo di interazione e dialogo continuo tra una società e i portatori di interessi colpiti, che consente alla società di prestare ascolto, comprendere e rispondere agli interessi e alle preoccupazioni espressi da questi ultimi in buona fede, anche attraverso approcci collaborativi;

Or. en

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera q

Testo della Commissione	*Emendamento*
(q) "misura adeguata": misura che permette di conseguire gli obiettivi del	(q) "misura adeguata": misura che permette di conseguire gli obiettivi del

dovere di diligenza***, commisurata*** al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo ***e ragionevolmente disponibile per la società***, considerate le circostanze del caso specifico, comprese le caratteristiche del settore economico e dello specifico rapporto d'affari ***e l'influenza della società al riguardo, e la necessità di rispettare l'ordine di priorità degli interventi.***	dovere di diligenza ***in maniera proporzionata al*** grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo, considerate le circostanze del caso specifico, comprese ***la natura dell'impatto negativo,*** le caratteristiche del settore economico***, la natura delle attività, dei prodotti, dei servizi specifici*** e dello specifico rapporto d'affari ***della società;***

Or. en

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(q bis) "controllo": la possibilità per un'impresa di esercitare un'influenza determinante su un'altra impresa, in particolare tramite diritti di proprietà o il diritto di fruire della totalità o di una parte del patrimonio di quest'ultima, o tramite diritti o contratti o qualsiasi altro modo, tenuto conto di tutte le considerazioni fattuali, che conferisca un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle decisioni degli organi decisionali di un'impresa.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società eserciti il dovere di	1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società eserciti il dovere di

diligenza ***in materia di*** diritti umani ***e di*** ambiente di cui agli articoli da 5 a 11 ("dovere di diligenza" o "diligenza") mediante:	diligenza ***in relazione ai*** diritti umani***, all'***ambiente ***e alla buona governance*** di cui agli articoli da 5 a 11 ***bis*** ("dovere di diligenza" o "diligenza") mediante:

Or. en

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) riparazione degli impatti negativi effettivi in conformità dell'articolo 8 bis;

Or. en

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) instaurazione ***e mantenimento di una procedura*** di reclamo in conformità dell'articolo 9;	(d) instaurazione ***o partecipazione a un meccanismo*** di reclamo in conformità dell'articolo 9;

Or. en

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) monitoraggio dell'efficacia della politica e delle misure di diligenza in conformità dell'articolo 10;	(e) monitoraggio ***e verifica*** dell'efficacia della politica e delle misure di diligenza in conformità dell'articolo 10;

Or. en

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) consultazione dei portatori di interessi colpiti nel corso delle azioni elencate alle lettere da (a) a (f) del presente articolo in conformità dell'articolo 11 bis.

Or. en

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società integri il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e abbia predisposto una politica del dovere di diligenza. La politica del dovere di diligenza prevede tutti gli elementi seguenti:	1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società integri il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e abbia predisposto una politica del dovere di diligenza***, elaborata in consultazione con i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, e altri portatori di interessi, prestando particolare attenzione alle esigenze dei portatori di interessi vulnerabili***. La politica del dovere di diligenza prevede tutti gli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) descrizione dell'approccio della	a) descrizione dell'approccio della

società al dovere di diligenza, anche a lungo termine;	società al dovere di diligenza, anche a lungo termine***, e impegno a rispettare i diritti umani, gli standard ambientali e di buona governance riconosciuti a livello internazionale, quali quelli elencati nell'allegato della presente direttiva***;

Or. en

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) codice di condotta che illustra le norme e i principi cui devono attenersi ***dipendenti*** e filiazioni della società;	b) codice di condotta che illustra le norme e i principi cui devono attenersi ***lavoratori*** e filiazioni della società ***in tutte le funzioni e attività aziendali***;

Or. en

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) descrizione delle procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per ***verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai rapporti*** d'affari ***consolidati***.	c) descrizione delle procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per ***integrare le aspettative e le politiche del dovere di diligenza negli accordi stipulati con i soggetti con cui la società intrattiene un rapporto*** d'affari***, e misure adottate per monitorare e verificare le attività in materia di dovere di diligenza***.

Or. en

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Individuazione degli impatti negativi effettivi e potenziali	Individuazione ***e valutazione*** degli impatti negativi effettivi e potenziali

Or. en

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate ***in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4*** per individuare gli impatti negativi sui diritti umani ***e*** gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, causati dalle proprie attività o da ***quelle*** delle sue filiazioni e***, se l'impatto è collegato*** alla catena del valore cui partecipa***, dai suoi rapporti d'affari consolidati***.	1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate ***ed effettui un ampio studio esplorativo delle sue attività, delle sue filiazioni e dei suoi rapporti d'affari*** per individuare gli impatti negativi sui diritti umani***,*** gli impatti ambientali negativi ***e gli impatti negativi sulla buona governance***, siano essi effettivi o potenziali, causati dalle proprie attività***, dai propri prodotti e servizi,*** o da ***quelli*** delle sue filiazioni e ***quelli collegati*** alla catena di valore cui partecipa.

Or. en

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***In deroga al paragrafo 1,*** le società ***di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), sono tenute unicamente a***	2. ***Gli Stati membri provvedono affinché, nell'ambito della procedura di diligenza e ai fini della definizione delle priorità in relazione ai potenziali impatti,***

individuare gli impatti negativi ***gravi, siano essi effettivi o*** potenziali***, pertinenti al rispettivo settore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).***	***ove necessario,*** le società***:***
	a) individuano i settori in cui è più probabile che si verifichino impatti negativi potenziali ***e in cui è più probabile che i potenziali impatti siano gravi, comprendente la mappatura e la definizione delle priorità delle singole attività a rischio più elevato, delle filiazioni e dei rapporti d'affari, tenendo conto dei fattori di rischio pertinenti; nonché***
	b) effettuano valutazioni approfondite delle attività prioritarie, delle filiazioni e dei rapporti d'affari, al fine di determinare la natura e l'entità di specifici impatti negativi effettivi o potenziali.

Or. en

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), procede, quando presta un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario, all'individuazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, unicamente prima della prestazione del servizio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono a che le società siano autorizzate a valersi di risorse adeguate, tra cui relazioni indipendenti e informazioni raccolte con la procedura di reclamo di cui all'articolo 9, al fine di individuare gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 basandosi, se del caso, su informazioni quantitative e qualitative. ***Laddove utile,*** la società ***raccoglie informazioni sugli*** impatti negativi effettivi o potenziali anche mediante consultazioni con i gruppi potenzialmente interessati, fra cui i lavoratori e altri portatori di interessi.	4. Gli Stati membri provvedono a che le società siano autorizzate a valersi di risorse adeguate, tra cui relazioni indipendenti e informazioni raccolte con la procedura di reclamo di cui all'articolo 9, al fine di individuare ***e valutare*** gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 basandosi, se del caso, su informazioni quantitative e qualitative. La società ***individua e valuta gli*** impatti negativi effettivi o potenziali anche mediante consultazioni con i gruppi potenzialmente interessati, fra cui i lavoratori e altri portatori di interessi.

Or. en

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le società adottino misure adeguate a rivalutare gli impatti a intervalli regolari, anche in relazione a cambiamenti significativi riguardanti le attività, i rapporti d'affari o gli ambienti operativi della società, in risposta ai reclami, e periodicamente durante l'attività o il rapporto d'affari pertinenti.

Or. en

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità dei paragrafi 2, 3, 4 ***e*** 5 per prevenire i potenziali impatti negativi sui diritti umani ***e*** impatti ambientali negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6 o, qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, per attutirli sufficientemente.	1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità dei paragrafi ***1 bis,*** 2, 3, 4***,*** 5 ***e 5 bis del presente articolo*** per prevenire i potenziali impatti negativi sui diritti umani***, i potenziali*** impatti ambientali negativi ***e i potenziali impatti negativi sulla buona governance*** che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6 o, qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, per attutirli sufficientemente.

Or. en

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nei casi in cui non sia possibile prevenire o attenuare contemporaneamente tutti i potenziali impatti individuati, le società possono stabilire un ordine di priorità con cui intendono adottare le misure adeguate. Agiscono in tal senso sulla base della gravità e della probabilità degli impatti e in maniera informata attraverso un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi colpiti. La gravità di un impatto negativo è determinata sulla base della sua rilevanza, sul numero di individui che sono o che saranno colpiti o sull'estensione dell'ambiente che è o potrà essere danneggiato o altrimenti colpito, sulla sua irreversibilità e su eventuali

	limiti alla capacità di riportare gli individui o l'ambiente colpiti a una situazione equivalente a quella esistente prima dell'impatto. Il grado di influenza e l'effetto leva della società sulle filiazioni o sui soggetti con cui intrattiene un rapporto d'affari, o la sua vicinanza ad essi, non è rilevante ai fini delle decisioni in merito all'ordine di priorità ai sensi della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La società è tenuta ***ove pertinente a***:	2. La società è tenuta ***ad adottare misure adeguate, comprese le seguenti azioni, se d'interesse nelle circostanze***:

Or. en

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se la natura o la complessità delle necessarie misure di prevenzione lo esige, predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano operativo di prevenzione è predisposto in consultazione con i portatori di interessi;	a) se la natura o la complessità delle necessarie misure di prevenzione lo esige, predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione che preveda scadenze ragionevoli e precise per ***le misure adeguate e*** gli interventi***,*** e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano operativo di prevenzione è predisposto in consultazione con i portatori di interessi;

Or. en

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***chiedere a ciascun partner commerciale con il quale intrattiene un rapporto d'affari diretto garanzie*** contrattuali ***quanto al rispetto del codice di condotta della società e***, se necessario, ***di*** un piano operativo di prevenzione, ***anche chiedendogli di chiedere*** a ***sua*** volta ***ai partner garanzie*** contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società ("sistema a cascata contrattuale"). Quando tali garanzie contrattuali sono ottenute, si applica il paragrafo 4;	b) ***stabilire, attraverso disposizioni*** contrattuali***, ragionevoli ed eque, concordate con ciascun partner con il quale intrattiene un rapporto d'affari, che esso parteciperà all'adempimento del dovere di diligenza come previsto nella presente direttiva, e provvederà a rispettare***, se necessario, piano operativo di prevenzione. ***Ai partner con cui la società intrattiene un rapporto d'affari viene chiesto di stabilire*** a ***loro*** volta ***disposizioni*** contrattuali equivalenti, ***ragionevoli ed eque, con i loro partner,*** per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società ("sistema a cascata contrattuale"). Quando tali garanzie contrattuali sono ottenute, si applica il paragrafo 4;

Or. en

Emendamento 103

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) effettuare gli investimenti necessari ***per conformarsi al paragrafo 1***, ad esempio nella direzione ***o*** nei processi ***e infrastrutture*** di produzione;	c) effettuare ***le modifiche, i miglioramenti o*** gli investimenti necessari ***nelle attività proprie della società,*** ad esempio nella direzione***,*** nei processi di produzione ***o in altri processi operativi, strutture, prodotti e tracciabilità dei prodotti, servizi e competenze, al fine di prevenire o attenuare i potenziali impatti negativi***;

Or. en

Emendamento 104

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) adattare modelli di business e strategie aziendali, comprese pratiche commerciali, di appalto e di fissazione dei prezzi, al fine di evitare potenziali impatti negativi;

Or. en

Emendamento 105

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari ***consolidato qualora il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione ne metta a repentaglio la sostenibilità economica***;	d) offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari;

Or. en

Emendamento 106

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) interagire con un partner con cui la società intrattiene un rapporto d'affari in merito alle aspettative della società riguardo alla prevenzione e

	all'attenuazione dei potenziali impatti negativi, anche fornendo o consentendo l'accesso allo sviluppo di capacità, agli orientamenti, al sostegno finanziario o alla partecipazione a iniziative collaborative; nonché

Or. en

Emendamento 107

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) in conformità del diritto dell'Unione, compreso il diritto della concorrenza, collaborare con altri soggetti, se ***del caso*** anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo, in particolare se nessun altro intervento risulta idoneo o efficace.	e) in conformità del diritto dell'Unione, compreso il diritto della concorrenza, collaborare con altri soggetti, se ***d'interesse nelle circostanze,*** anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo, in particolare se nessun altro intervento risulta idoneo o efficace.

Or. en

Emendamento 108

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali che risulti impossibile prevenire o attutire sufficientemente con le misure di cui al paragrafo 2, la società può adoperarsi a concludere un contratto con un partner con il quale intrattiene un rapporto indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione. Quando tale contratto è concluso, si applica il paragrafo 4.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 109

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le ***garanzie*** contrattuali o il contratto sono accompagnati da misure ***adeguate di verifica della conformità***. Ai fini ***della verifica della conformità*** la società può richiamarsi a ***idonee*** iniziative di settore o a una verifica di terzo indipendente.	Le ***disposizioni*** contrattuali o il contratto sono accompagnati da misure ***a sostegno dell'esercizio del dovere di diligenza***. Ai fini ***dell'esercizio del dovere di diligenza previsto nella presente direttiva***, la società può richiamarsi a iniziative di settore ***idonee e credibili*** o a una verifica di terzo indipendente. ***Tuttavia, il solo riferimento a tali iniziative o a tale verifica non è sufficiente a soddisfare gli obblighi di diligenza contemplati dalla presente direttiva.***

Or. en

Emendamento 110

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le disposizioni contrattuali richieste in conformità del paragrafo 2 non sono tali da comportare un trasferimento di responsabilità in termini di esercizio del dovere di diligenza ai sensi della presente direttiva.
	L'esistenza di tali disposizioni contrattuali non impedisce in alcun modo alla società di adottare le misure previste dalla presente direttiva, né esclude la responsabilità risultante da un mancato adempimento di tale obbligo.
	Nella richiesta di tali disposizioni contrattuali, le società valutano se sia

	ragionevolmente possibile attendersi che il partner commerciale possa esercitare il dovere di diligenza come previsto nella presente direttiva, tenendo conto, tra altri fattori, del settore, del contesto e del livello di rischio del rapporto d'affari e del partner commerciale; delle risorse, dell'esperienza, della storia e delle credenziali di ciascun partner commerciale; e di qualsiasi sostegno fornito dalla società interessata al partner commerciale.
	Nei casi di violazione di tali disposizioni contrattuali, che comporta potenziali impatti negativi, la società adotta dapprima misure adeguate al fine di prevenire e attenuare in modo appropriato tali impatti, prima di considerare la cessazione o la sospensione del contratto.

Or. en

Emendamento 111

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali ai sensi del paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attutire sufficientemente con le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, la società è tenuta ad astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta le azioni seguenti:	Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali ai sensi del paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attutire sufficientemente con le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, ***o con qualsiasi altro mezzo e laddove non vi sia alcuna prospettiva realistica di cambiamento,*** la società è tenuta ad astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta le azioni seguenti:

Or. en

Emendamento 112

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative di prevenzione e ***minimizzazione, se è ragionevole attendersene un risultato positivo a breve termine***;	(a) sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative di prevenzione e ***attenuazione***;

Or. en

Emendamento 113

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione ***se l'***impatto negativo potenziale ***è grave***.	(b) cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione ***a causa della gravità dell'***impatto negativo potenziale.

Or. en

Emendamento 114

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare ***il*** rapporto d'affari.	***Prima di sospendere temporaneamente le relazioni commerciali o di cessare il rapporto d'affari, le società sono dapprima tenute a valutare, in consultazione con i portatori di interessi pertinenti, se gli impatti negativi di una tale azione sarebbero maggiori rispetto***

all'impatto negativo che si intende prevenire o attenuare. In tal caso, le società possono astenersi da una sospensione temporanea delle relazioni commerciali o dalla cessazione del rapporto d'affari. Qualora le società sospendano le relazioni commerciali o cessino il rapporto d'affari, adottano provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare tali impatti, danno un preavviso ragionevole al partner commerciale e riesaminano periodicamente tale decisione. Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di ***sospendere o*** cessare ***un*** rapporto d'affari.

Or. en

Emendamento 115

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Ai fini del presente articolo, nei casi in cui una società possa causare un impatto negativo, le misure adeguate vengono intese come misure che mirano a prevenire o attenuare un potenziale impatto negativo. Nei casi in cui una società possa contribuire a un impatto negativo, le misure adeguate vengono intese come misure che mirano a prevenire o attenuare il contributo all'impatto, utilizzando o accrescendo l'effetto leva che la società esercita nei confronti di altre parti responsabili, al fine di prevenire o attenuare il potenziale impatto negativo. Nei casi in cui le attività, i prodotti o i servizi di una società possano essere direttamente collegati a un impatto negativo attraverso i rapporti con altri soggetti, le misure adeguate vengono intese come misure che mirano a

	utilizzare o accrescere l'effetto leva che la società esercita nei confronti delle parti responsabili, per cercare di prevenire o attenuare il potenziale impatto negativo.

Or. en

Emendamento 116

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. In deroga al paragrafo 5, lettera b), la società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non è tenuta, quando presta un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario, a cessare il contratto di credito o di prestito o di altro servizio finanziario laddove sia ragionevole prevedere che la cessazione arrechi un pregiudizio sostanziale al soggetto cui il servizio è prestato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 117

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che le società adottino misure adeguate in conformità dei paragrafi da 2 a 6 per arrestare gli impatti negativi effettivi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6.	1. Gli Stati membri provvedono a che le società adottino misure adeguate in conformità dei paragrafi da 2 a 6 ***bis*** per arrestare gli impatti negativi effettivi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6.

Or. en

Emendamento 118

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Laddove l'arresto dell'impatto negativo risulti impossibile, gli Stati membri provvedono a che le società ne ***minimizzino*** l'entità.	2. Laddove l'arresto immediato dell'impatto negativo risulti impossibile, gli Stati membri provvedono a che le società ne ***attenuino adeguatamente*** l'entità***, proseguendo al contempo con tutte le iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo***.

Or. en

Emendamento 119

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Fatto salvo il paragrafo 2, nei casi in cui non sia possibile arrestare o attenuare contemporaneamente tutti i potenziali impatti individuati, le società possono stabilire un ordine di priorità con cui intendono adottare le misure adeguate. Agiscono in tal senso sulla base della gravità e della probabilità degli impatti e in maniera informata attraverso un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi colpiti. La gravità di un impatto negativo è determinata sulla base della sua rilevanza, sul numero di individui che sono o che saranno colpiti o sull'estensione del danno o del potenziale danno all'ambiente, o su altri effetti sul medesimo, sulla sua irreversibilità e su eventuali limiti alla capacità di riportare gli individui o l'ambiente colpiti a una situazione equivalente a quella esistente prima dell'impatto. Il grado di influenza e l'effetto leva della società sulle filiazioni o sui soggetti con cui intrattiene un

rapporto d'affari, o la sua vicinanza ad essi, non è rilevante ai fini delle decisioni in merito all'ordine di priorità ai sensi della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 120

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La società è tenuta ***ove pertinente a***:	3. La società è tenuta ***ad adottare misure adeguate, comprese le seguenti azioni, se d'interesse nelle circostanze***:

Or. en

Emendamento 121

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) neutralizzare l'impatto negativo o ***minimizzarne*** l'entità, anche mediante il pagamento di un risarcimento alle persone colpite e di una compensazione finanziaria alle comunità colpite. L'intervento è proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società;	a) ***in conformità dell'articolo 8 bis,*** neutralizzare l'impatto negativo o ***attenuarne adeguatamente*** l'entità ***riportando gli individui e/o l'ambiente colpiti a una situazione equivalente a quella esistente prima dell'impatto, o nel modo più vicino possibile in base alle circostanze, tenendo conto delle prospettive dei portatori di interessi colpiti e, in particolare, delle esigenze dei portatori di interessi vulnerabili***, anche mediante il pagamento di un risarcimento alle persone colpite e di una compensazione finanziaria alle comunità colpite. L'intervento è proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società;

Or. en

Emendamento 122

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano d'azione correttivo è predisposto in consultazione con i portatori di interessi;	b) se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per ***le misure adeguate e*** gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano operativo di prevenzione è predisposto in consultazione con i portatori di interessi ***colpiti***;

Or. en

Emendamento 123

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***chiedere a ciascun partner diretto con il quale intrattiene un rapporto d'affari consolidato garanzie*** contrattuali ***quanto al rispetto del codice di condotta*** e, se necessario, ***di*** un piano d'azione correttivo, ***anche chiedendogli di chiedere*** a ***sua*** volta ***ai partner garanzie*** contrattuali equivalenti per quanto partecipino alla catena del valore ("sistema a cascata contrattuale"). Quando tali garanzie contrattuali sono ottenute, si applica il paragrafo 5;	c) ***stabilire, attraverso disposizioni*** contrattuali***, ragionevoli ed eque, concordate con ciascun partner con il quale intrattiene un rapporto d'affari, che esso parteciperà all'adempimento del dovere di diligenza come previsto nella presente direttiva,*** e ***provvederà a rispettare***, se necessario, un piano d'azione correttivo. ***Ai partner con cui la società intrattiene un rapporto d'affari viene chiesto di stabilire*** a ***loro*** volta ***disposizioni*** contrattuali equivalenti, ***ragionevoli ed eque, con i loro partner,*** per quanto partecipino alla catena del valore ("sistema a cascata contrattuale"). Quando tali garanzie contrattuali sono ottenute, si

applica il paragrafo 5;

Or. en

Emendamento 124

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) effettuare gli investimenti necessari ***per conformarsi ai paragrafo 1, 2 e 3***, ad esempio nella direzione ***o*** nei processi ***e infrastrutture*** di produzione;	d) effettuare ***le modifiche, i miglioramenti o*** gli investimenti necessari ***nelle attività proprie della società,*** ad esempio nella direzione, nei processi di produzione ***o altri processi operativi, strutture, prodotti e tracciabilità dei prodotti, servizi e competenze, al fine di arrestare l'impatto, ripararlo o evitare che si ripeta***;

Or. en

Emendamento 125

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) adattare modelli di business e strategie aziendali, comprese pratiche commerciali, di appalto e di fissazione dei prezzi, al fine di arrestare o attenuare gli impatti negativi;

Or. en

Emendamento 126

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari ***consolidato qualora il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo ne metta a repentaglio la sostenibilità economica***;	e) offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari;

Or. en

Emendamento 127

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) interagire con un partner con cui la società intrattiene un rapporto d'affari in merito alle aspettative della società riguardo all'arresto e all'attenuazione degli impatti negativi, anche fornendo o consentendo l'accesso allo sviluppo di capacità, agli orientamenti, al sostegno finanziario o alla partecipazione a iniziative collaborative; nonché

Or. en

Emendamento 128

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) in conformità del diritto dell'Unione, compreso il diritto della concorrenza, collaborare con altri soggetti, se ***del caso*** anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo, in particolare se nessun altro intervento risulta idoneo o efficace.	f) in conformità del diritto dell'Unione, compreso il diritto della concorrenza, collaborare con altri soggetti, se ***d'interesse nelle circostanze,*** anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo, in particolare se nessun altro intervento risulta idoneo o efficace.

Or. en

Emendamento 129

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi che risulti impossibile arrestare o attutire sufficientemente con le misure di cui al paragrafo 3, la società può adoperarsi a concludere un contratto con un partner con il quale intrattiene un rapporto indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo. Quando tale contratto è concluso, si applica il paragrafo 5.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 130

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le ***garanzie*** contrattuali o il contratto sono accompagnati da misure ***adeguate di verifica della conformità***. Ai fini ***della verifica della conformità*** la società può richiamarsi a ***idonee*** iniziative di settore o a una verifica di terzo indipendente.	Le ***disposizioni*** contrattuali o il contratto sono accompagnati da misure ***a sostegno dell'esercizio del dovere di diligenza***. Ai fini ***dell'esercizio del dovere di diligenza riportato nella presente direttiva***, la società può richiamarsi a iniziative di settore ***idonee e credibili*** o a una verifica di terzo indipendente. ***Tuttavia, il solo riferimento a tali iniziative o a tale verifica non è sufficiente a soddisfare gli obblighi di diligenza contemplati dalla presente direttiva.***

Or. en

Emendamento 131

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le disposizioni contrattuali richieste in conformità del paragrafo 3 non sono tali da comportare un trasferimento di responsabilità in termini di esercizio del dovere di diligenza in linea con la presente direttiva.
	L'esistenza di tali disposizioni contrattuali non impedisce in alcun modo alla società di adottare le misure previste dalla presente direttiva, né esclude la responsabilità risultante da un mancato adempimento di tale obbligo.
	Nella richiesta di tali disposizioni contrattuali, le società valutano se sia ragionevolmente possibile attendersi che il partner commerciale possa esercitare il dovere di diligenza conformemente alla presente direttiva, tenendo conto, tra gli altri fattori, del settore, del contesto e del livello di rischio del rapporto d'affari e del partner commerciale; delle risorse, dell'esperienza, della storia e delle credenziali di ciascun partner commerciale; e di qualsiasi sostegno fornito dalla società interessata al partner commerciale.
	Nei casi di violazione di tali disposizioni contrattuali, che può avere provocato potenziali impatti negativi, la società adotta dapprima misure adeguate al fine di arrestare tali impatti, prima di considerare la cessazione o la sospensione del contratto.

Or. en

Emendamento 132

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi ai sensi del paragrafo 1 che risulti impossibile arrestare o ***minimizzare*** nell'entità con le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, la società si astiene dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta una delle azioni seguenti:	Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi ai sensi del paragrafo 1 che risulti impossibile arrestare o ***attenuare*** nell'entità con le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 ***o con qualsiasi altro mezzo e laddove non vi sia alcuna prospettiva realistica di cambiamento***, la società si astiene dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta una delle azioni seguenti:

Or. en

Emendamento 133

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o ***a minimizzarne*** l'entità, o	a) sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o ***ad attenuarne*** l'entità, o

Or. en

Emendamento 134

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione ***se l'***impatto negativo ***è considerato grave***.	b) cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione ***a causa della gravità dell'***impatto negativo.

Or. en

Emendamento 135

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari.	***Prima di sospendere temporaneamente le relazioni commerciali o di cessare il rapporto d'affari, le società sono dapprima tenute a valutare, in consultazione con i portatori di interessi pertinenti, se gli impatti negativi di una tale azione sarebbero maggiori rispetto all'impatto negativo che si intende arrestare o attenuare. In tal caso, le società possono astenersi da una sospensione temporanea delle relazioni commerciali o dalla cessazione del rapporto d'affari. Qualora le società sospendano temporaneamente le relazioni commerciali o cessino il rapporto d'affari, adottano provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare tali impatti, danno un preavviso ragionevole al partner commerciale e riesaminano periodicamente tale decisione.*** Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di ***sospendere o*** cessare il rapporto d'affari.

Or. en

Emendamento 136

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Ai fini del presente articolo, nei casi in cui una società abbia causato un impatto, le misure adeguate vengono intese come misure che mirano ad attenuare un impatto negativo e a riparare eventuali danni. Nei casi in cui una società abbia contribuito a un impatto negativo, le misure adeguate vengono intese come misure che mirano ad attenuare il contributo all'impatto, utilizzando o accrescendo l'effetto leva che la società esercita nei confronti di altre parti responsabili, al fine di attenuare il potenziale impatto negativo e contribuire a riparare eventuali danni, nella misura del contributo in questione. Nei casi in cui le attività, i prodotti o i servizi di una società siano direttamente collegati a un impatto negativo attraverso i rapporti con altri soggetti, le misure adeguate vengono intese come misure che mirano a utilizzare o accrescere l'effetto leva che la società esercita nei confronti delle parti responsabili, per cercare di attenuare l'impatto negativo. Una società direttamente collegata a un impatto negativo considera di utilizzare l'effetto leva che essa esercita con le parti responsabili per consentire la riparazione di un eventuale danno causato da un impatto.

Or. en

Emendamento 137

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. In deroga al paragrafo 6, lettera b), la società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non è tenuta, quando presta un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario, a cessare il contratto di credito, di prestito o di altro servizio finanziario laddove sia ragionevole prevedere che la cessazione arrechi un pregiudizio sostanziale al soggetto cui il servizio è prestato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 138

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Riparare gli impatti negativi effettivi
	1. Qualora una società abbia causato o possa aver causato un impatto negativo oppure abbia contribuito o possa aver contribuito ad esso, gli Stati membri provvedono affinché essa adotti le misure adeguate a riparare l'impatto negativo e gli eventuali danni provocato alle persone.
	2. Tali misure correttive possono comprendere, a titolo esemplificativo, risarcimenti finanziari o non finanziari, la restituzione, il risanamento, le scuse pubbliche, il reintegro e il contributo allo svolgimento delle indagini.
	3. Eventuali misure correttive sono predisposte in consultazione con tutti i portatori di interessi colpiti.
	4. Gli Stati membri provvedono affinché un'eventuale misura correttiva non impedisca ai portatori di interessi

colpiti di perseguire ulteriori attività tra cui la presentazione di reclami e l'avvio di procedure civili, e nello specifico i portatori di interessi colpiti da un impatto negativo non sono tenuti a chiedere una riparazione prima di presentare un reclamo dinanzi a un'autorità giurisdizionale.

5. Qualora una società sia direttamente collegata a un impatto negativo, gli Stati membri ne incoraggiano la partecipazione volontaria a un provvedimento correttivo, se del caso, e invitano la società a considerare di utilizzare l'effetto leva che esercita con le parti responsabili per consentire la riparazione di un eventuale danno causato da un impatto.

Or. en

Emendamento 139

Proposta di direttiva
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedura di reclamo	***Meccanismo*** di reclamo

Or. en

Emendamento 140

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società ***dia alle*** persone e organizzazioni elencate al paragrafo 2 ***la possibilità*** di presentarle un reclamo qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani ***e gli***	1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società ***stabilisca o partecipi a meccanismi efficaci di cui possano avvalersi le*** persone e ***le*** organizzazioni elencate al paragrafo 2***, per*** presentarle un reclamo qualora nutrano un legittimo

impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, delle attività della società stessa, delle attività delle sue filiazioni e della catena del valore cui partecipa.	timore circa gli impatti negativi sui diritti umani***, sull'ambiente o sulla buona governance***, siano essi effettivi o potenziali, delle attività della società stessa, delle attività delle sue filiazioni e della catena del valore cui partecipa. ***Gli Stati membri assicurano che le società siano in grado di prevedere una siffatta possibilità di presentare reclami attraverso accordi di collaborazione con altre società od organizzazioni, partecipando a meccanismi multilaterali per il trattamento dei reclami o aderendo a un accordo quadro globale.***
	Or. en

Emendamento 141

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata;	b) i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori***, compresi coloro*** che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata;
	Or. en

Emendamento 142

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata**.**	c) le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata***, e***
	Or. en

Emendamento 143

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) persone fisiche o giuridiche che difendono i diritti umani, l'ambiente e la buona governance.

Or. en

Emendamento 144

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Qualora le società stabiliscano o partecipino a meccanismi di reclamo, gli Stati membri provvedono affinché questi ultimi siano legittimi, accessibili, prevedibili, equi, trasparenti, compatibili con i diritti e basati sull'impegno e il dialogo. I meccanismi di reclamo sono concepiti e gestiti in una maniera informata dalle prospettive dei portatori di interessi e sono adattati alle esigenze delle persone che possono essere maggiormente vulnerabili agli impatti negativi.

Or. en

Emendamento 145

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Gli Stati membri provvedono affinché le società sensibilizzino proattivamente i portatori di interessi in

	merito all'esistenza, agli obiettivi e alle procedure dei meccanismi di reclamo. Le società adottano misure volte a garantire che i reclamanti siano protetti da possibili azioni di ritorsione e rivalsa, ad esempio assicurando che i reclami possano essere avanzati in modo anonimo e riservato, a seconda dei casi conformemente al diritto nazionale, e adottano e attuano politiche a tale fine.

Or. en

Emendamento 146

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Le società riferiscono in merito alle preoccupazioni ragionevoli sollevate attraverso i loro meccanismi per il trattamento dei reclami e riferiscono regolarmente sui progressi compiuti in tali casi. Tutte le informazioni sono pubblicate in modo tale da non mettere a repentaglio la sicurezza dei portatori di interessi, in particolare senza divulgare la loro identità.

Or. en

Emendamento 147

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***chiedere che la*** società a cui è presentato il reclamo a norma del paragrafo 1 ***gli dia adeguato seguito***;	a) ***ricevere un seguito tempestivo e adeguato al reclamo, da parte della*** società a cui è presentato il reclamo a norma del paragrafo 1***, fornendo una motivazione circostanziata per stabilire se***

il reclamo è stato considerato infondato o fondato;

Or. en

Emendamento 148

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere ***dei gravi*** impatti negativi, potenziali o effettivi, oggetto del reclamo.	b) incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere ***degli*** impatti negativi, potenziali o effettivi, oggetto del reclamo.

Or. en

Emendamento 149

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di controllo siano autorizzate a emanare orientamenti per le società e altri attori responsabili dello sviluppo e dell'amministrazione dei meccanismi di reclamo, anche in relazione alla loro conformità ai criteri definiti nel presente articolo, in linea con le norme internazionali pertinenti.

Or. en

Emendamento 150

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Esprimere una preoccupazione ai sensi del presente articolo non è una condizione preliminare, né preclude ai ricorrenti l'accesso alla procedura per le segnalazioni circostanziate di cui all'articolo 19, o a qualsiasi altro meccanismo giudiziario o di trattamento dei reclami non giudiziari.

Or. en

Emendamento 151

Proposta di direttiva
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Monitoraggio	Monitoraggio ***e verifica***

Or. en

Emendamento 152

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società ***effettui periodicamente una valutazione delle attività e misure proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alle catene del valore cui partecipa, di quelle dei suoi rapporti d'affari consolidati per monitorare*** l'efficacia ***degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell'entità riguardo agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi***. ***La valutazione*** si basa, ove	Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società ***verifichi e monitori periodicamente l'adeguatezza e*** l'efficacia ***delle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 4***. ***Le società sono tenute a effettuare un monitoraggio e una verifica in consultazione con i portatori di interessi colpiti e ciò*** si basa, ove ***possibile***, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata almeno ogni 12 mesi***, tenendo conto della natura, della gravità e della probabilità degli impatti negativi in questione,*** e ogniqualvolta vi siano fondati

opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata almeno ogni 12 mesi e ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che possano presentarsi nuovi rischi ***rilevanti*** di manifestazione di tali effetti negativi. La politica del dovere di diligenza ***è aggiornata*** in base all'esito di tali valutazioni.

motivi di ritenere che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali effetti negativi. ***Se del caso,*** la politica del dovere di diligenza ***e la comunicazione pubblica sono riviste e aggiornate*** in base all'esito di tali valutazioni. ***Le società conservano per cinque anni la documentazione attestante la loro osservanza del presente articolo 5.***

Or. en

Emendamento 153

Proposta di direttiva
Articolo 11 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli obblighi imposti alle società di riferire in merito alla procedura di diligenza sanciti nella direttiva 2013/34/UE sono intesi come un requisito previsto per le società di descrivere come esercitano il dovere di diligenza previsto all'articolo 4. Nell'adempimento degli obblighi contemplati nella direttiva 2013/34/UE di riferire in merito alle azioni adottate per individuare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, le società specificano se hanno stabilito un ordine di priorità con cui hanno adottato le misure adeguate, ed esplicano il motivo per cui è stato necessario definire una priorità.

Or. en

Emendamento 154

Proposta di direttiva
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che	Gli Stati membri provvedono a che

ciascuna società non vincolata agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE riferisca sulle materie disciplinate dalla presente direttiva pubblicando annualmente sul proprio sito web una dichiarazione in una lingua di uso comune a livello internazionale nel mondo degli affari. La dichiarazione è pubblicata entro il 30 aprile di ogni anno e riguarda l'anno civile precedente.	ciascuna società non vincolata agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE riferisca sulle materie disciplinate dalla presente direttiva pubblicando annualmente sul proprio sito web una dichiarazione ***che soddisfi tali requisiti*** in una lingua di uso comune a livello internazionale nel mondo degli affari***, e che sia sottoposta a revisione in linea con i requisiti della direttiva 2006/43/CE[129 bis]***. La dichiarazione è pubblicata entro il 30 aprile di ogni anno e riguarda l'anno civile precedente. **[129 bis]** ***Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).***

Or. en

Emendamento 155

Proposta di direttiva
Articolo 11 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta in conformità dell'articolo 28 atti delegati sul contenuto e i criteri della comunicazione di cui al paragrafo 1, indicando le informazioni da fornire per illustrare il dovere di diligenza, gli impatti negativi potenziali ed effettivi e le iniziative intraprese al riguardo.	La Commissione adotta in conformità dell'articolo 28 atti delegati sul contenuto e i criteri della comunicazione di cui al paragrafo 1, indicando le informazioni da fornire per illustrare il dovere di diligenza, ***la sua concezione e metodologia,*** gli impatti negativi potenziali ed effettivi e le iniziative intraprese al riguardo.

Or. en

Emendamento 156

Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis (nuovo)
	Consultazione dei portatori di interessi colpiti
	1. Gli Stati membri provvedono affinché le società consultino i portatori di interessi colpiti portando avanti un rapporto efficace, significativo, e informato con i medesimi, in merito alle azioni previste negli articoli da 4 a 11.
	2. Le società consultano in maniera proattiva i portatori di interessi colpiti e forniscono loro informazioni tempestive e sensibili a livello culturale in merito agli impatti negativi potenziali o effettivi sull'ambiente, sui diritti umani e sulla buona governance, tra cui informazioni relative a eventuali cambiamenti delle operazioni, delle attività o del contesto operativo. I portatori di interessi in questione hanno il diritto di richiedere informazioni aggiuntive per iscritto che vengono fornite dalla società entro un termine ragionevole e in un formato adeguato e comprensibile. Se la società respinge una richiesta di informazioni aggiuntive, il portatore di interessi in questione ha il diritto di ricevere una motivazione scritta al riguardo.
	3. La consultazione dei portatori di interessi colpiti tiene in debita considerazione gli ostacoli alla partecipazione che affrontano i portatori di interessi e le esigenze speciali dei portatori di interessi vulnerabili.
	4. I rappresentanti dei lavoratori sono informati dalla società sulla sua strategia del dovere di diligenza e sulla relativa attuazione, alla quale possono contribuire, conformemente alla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio[129 bis], alla direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[129 ter] e alla direttiva 2001/86/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[129 quater].

5. Nel consultare i portatori di interessi colpiti, le società provvedono affinché i partecipanti non siano soggetti ad azioni di ritorsione o rivalsa, tra l'altro mantenendo l'anonimato e la riservatezza. Le società prestano particolare attenzione alle esigenze dei portatori di interessi vulnerabili o emarginati, tra cui i bambini, e alle vulnerabilità che si sovrappongono e ai fattori che si intersecano, assicurano un approccio che risponda alle esigenze di genere e rispettano pienamente la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, compresi i principi del consenso libero, preventivo e informato e il diritto all'autodeterminazione.

---

*[129 bis] **Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).***

*[129 ter] **Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione) (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).***

*[129 quater] **Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22).***

Or. en

Emendamento 157

Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta orientamenti su clausole contrattuali tipo d'uso volontario al fine di agevolare le imprese nel conformarsi all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c).	***1.*** La Commissione adotta orientamenti su clausole contrattuali tipo d'uso volontario al fine di agevolare le imprese nel conformarsi all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c). ***Tali clausole prevedono la responsabilità congiunta per il dovere di diligenza in clausole contrattuali***. ***Tali clausole contrattuali tipo contemplano, come minimo, quanto segue:*** ***a) la responsabilità di adempiere il dovere di diligenza consiste di obblighi reciproci condivisi tra entrambe le parti contraenti, nell'ambito di una cooperazione costante, e le clausole contrattuali non sono tali da comportare il trasferimento di responsabilità in termini di esercizio del dovere di diligenza; nonché*** ***b) fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 8, paragrafo 6, laddove il dovere di diligenza correlato alle disposizioni contrattuali sia stato violato, comportando potenziali impatti negativi, occorre attribuire priorità alla prevenzione, alla mitigazione e alla correzione degli impatti negativi rispetto alla cessazione o alla sospensione del contratto.***

Or. en

Emendamento 158

Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Tali orientamenti specificano inoltre che le disposizioni contrattuali non possono, di per sé, rispettare le norme in materia di dovere di diligenza ai sensi della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 159

Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Una società che stipula condizioni contrattuali con un partner con cui intrattiene un rapporto d'affari valuta se sia ragionevolmente possibile attendersi che il partner commerciale possa esercitare il dovere di diligenza come previsto nella presente direttiva, e fornisce il sostegno necessario al fine di superare eventuali ostacoli organizzativi o strutturali.

Or. en

Emendamento 160

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione ***può***, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, ***emanare*** orientamenti,	La Commissione, in consultazione con gli Stati membri***, le organizzazioni rappresentative delle PMI, le organizzazioni aziendali*** e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente***, l'Autorità europea del***

anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza.	***lavoro*** e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, ***emana*** orientamenti, anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi o contesti ***quali situazioni di conflitti o di occupazione***, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza. ***La Commissione può altresì emanare orientamenti su pratiche di acquisto responsabili.***
	Or. en

Emendamento 161

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri allestiscono e gestiscono, individualmente o congiuntamente, siti web, piattaforme o portali dedicati per informare le società e i partner con cui queste intrattengono un rapporto d'affari consolidato nella rispettiva catena del valore ed assistere entrambi nelle iniziative volte ad adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Particolare attenzione è prestata in quest'ambito alle PMI ***che intervengono nelle catene del valore*** delle società.	1. Gli Stati membri allestiscono e gestiscono, individualmente o congiuntamente, siti web, piattaforme o portali dedicati ***e di facile impiego*** per informare le società e i partner con cui queste intrattengono un rapporto d'affari nella rispettiva catena del valore ed assistere entrambi nelle iniziative volte ad adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Particolare attenzione è prestata in quest'ambito alle PMI. ***Gli Stati membri garantiscono inoltre che la formazione su come esercitare il dovere di diligenza sia messa a disposizione*** delle società***, in particolare delle PMI.***
	Or. en

Emendamento 162

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri offrono sostegno ai portatori di interessi, anche per il loro sviluppo di capacità, e forniscono loro informazioni e assistenza al fine di agevolarne l'accesso alla giustizia.

Or. en

Emendamento 163

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato applicabili, gli Stati membri ***possono erogare*** sostegno finanziario alle PMI.	2. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato applicabili, gli Stati membri ***forniscono*** sostegno finanziario alle PMI***, al fine di soddisfare le aspettative poste nei loro confronti ai sensi della presente direttiva***.

Or. en

Emendamento 164

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione può integrare le misure di sostegno degli Stati membri muovendo dall'attuale azione dell'Unione a favore del dovere di diligenza nell'Unione e nei paesi terzi e può elaborare misure nuove, tra cui l'agevolazione di iniziative congiunte dei portatori di interessi volte ad assistere le società nell'assolvimento dei loro obblighi.	3. La Commissione può integrare le misure di sostegno degli Stati membri muovendo dall'attuale azione dell'Unione a favore del dovere di diligenza nell'Unione e nei paesi terzi e può elaborare misure nuove, tra cui l'agevolazione di iniziative congiunte dei portatori di interessi volte ad assistere le società nell'assolvimento dei loro obblighi. ***La Commissione e gli Stati membri elaborano e rafforzano meccanismi di cooperazione e***

	partenariato con i paesi terzi, al fine di affrontare le cause principali degli impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance, e sviluppare la capacità degli attori economici a monte di adempiere gli obblighi contemplati dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 165

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le società possono ***valersi di*** regimi settoriali e ***di*** iniziative multipartecipative per sostenere l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11, sempreché il regime o l'iniziativa siano idonei a tal fine. La Commissione e gli Stati membri possono favorire la diffusione di informazioni ***su*** tali regimi o iniziative e sui relativi esiti. La Commissione ***può***, in collaborazione con gli Stati membri, ***emanare*** orientamenti utili per valutare l'idoneità dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative.	4. Le società possono ***ricorrere a*** regimi settoriali e iniziative multipartecipative ***credibili*** per sostenere l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11, sempreché il regime o l'iniziativa siano idonei a tal fine. La Commissione e gli Stati membri possono favorire la diffusione di informazioni ***sull'ambito di applicazione preciso, sull'allineamento alla presente direttiva, e sulla credibilità di*** tali regimi o iniziative e sui relativi esiti. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, ***emana*** orientamenti utili per valutare l'idoneità dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative. ***Alla società spetta la responsabilità di valutare l'affidabilità e la qualità di qualsiasi iniziativa di settore di cui si avvalga.***

Or. en

Emendamento 166

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2***, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)***, adotti un piano atto a garantire che il modello di business e la strategia aziendale perseguiti siano ***compatibili*** con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC in conformità dell'accordo di Parigi***. Il piano indica in particolare, sulla base delle informazioni di cui la società può ragionevolmente disporre, la misura in cui i*** cambiamenti climatici ***rappresentano un rischio per le attività*** della società ***ovvero un loro possibile impatto***.	1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2 adotti ***e attui efficacemente*** un piano atto a garantire che il modello di business e la strategia aziendale perseguiti siano ***in linea*** con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC in conformità dell'accordo di Parigi***, dell'obiettivo del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 e del traguardo per il 2030 in materia di clima quale fissato nel regolamento (UE) 2021/1119, e ai sensi delle ultime raccomandazioni dell'IPCC e del comitato consultivo scientifico europeo sui*** cambiamenti climatici***. Tale piano viene elaborato in consultazione con i portatori di interessi, ed esso e la relativa attuazione vengono approvati dai portatori di interesse*** della società***, se del caso***. ***Il piano comprende in particolare:***

Or. en

Emendamento 167

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) obiettivi a breve, medio e lungo termine connessi alle questioni di sostenibilità, compresi gli obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni degli ambiti 1, 2 e 3 per il 2030 e rivisti ogni cinque anni fino al 2050, spiegando il loro allineamento con uno scenario di riscaldamento globale di 1,5 °C senza superamenti o con superamenti limitati e se tali obiettivi sono fondati su dati scientifici, in applicazione delle ultime

raccomandazioni dell'IPCC e del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici. Prima della fissazione degli obiettivi, viene eseguita in anticipo l'identificazione dei rischi e degli impatti. Le società che operano nei settori dell'energia e dell'agricoltura specificano la quota di emissioni di metano, compreso il loro piano di riduzione delle emissioni di metano;

Or. en

Emendamento 168

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) una considerazione dei rischi e degli impatti dell'azione per il clima della società, l'identificazione delle leve di decarbonizzazione nelle attività commerciali e nella catena del valore della società e i relativi piani finanziari e di investimento;

Or. en

Emendamento 169

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) misure di attuazione volte a conseguire gli obiettivi climatici della società sulla base delle evidenze e dei dati scientifici attuali relativi alle emissioni degli ambiti 1, 2 e 3.

Or. en

Emendamento 170

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono a che ***la società includa nel*** piano ***obiettivi di riduzione delle emissioni se i cambiamenti climatici sono indicati, o avrebbero dovuto essere indicati, come rischio primario per le attività che svolge o come loro impatto primario***.	2. Gli Stati membri provvedono a che ***il*** piano ***di ciascuna società sia basato sulle evidenze, sia aggiornato periodicamente e sia chiaro, trasparente, accurato, complessivo, comparabile e coerente, che segua le migliori prassi.***

Or. en

Emendamento 171

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri assicurano che ciascuna società tenga debitamente conto dell'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 nel fissare la remunerazione variabile, se la remunerazione variabile è collegata al contributo dell'amministratore alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 26.

Emendamento 172

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 2, designi una persona fisica o giuridica suo mandatario, stabilito o domiciliato in uno degli Stati membri in cui opera. La designazione è valida quando il mandatario ne conferma l'accettazione.	1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 2, designi una persona fisica o giuridica suo mandatario, stabilito o domiciliato in uno degli Stati membri in cui opera. La designazione è valida quando il mandatario ne conferma l'accettazione. ***Gli Stati membri pubblicano periodicamente un elenco aggiornato dei rappresentanti autorizzati nella loro giurisdizione.***

Or. en

Emendamento 173

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle autorità di controllo, anche sul proprio sito web. La Commissione aggiorna regolarmente l'elenco sulla scorta delle informazioni ricevute dagli Stati membri.	7. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle autorità di controllo, anche sul proprio sito web ***e, se uno Stato membro ha più di un'autorità di controllo, specifica le rispettive competenze di tali autorità***. La Commissione aggiorna regolarmente l'elenco sulla scorta delle informazioni ricevute dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 174

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità di controllo e	8. ***Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo dispongano del***

provvedono a che esse, così come tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per esse e i revisori o periti che agiscono per loro conto, esercitino i poteri di cui dispongono con imparzialità e in trasparenza e nel rispetto degli obblighi di segreto professionale. Gli Stati membri provvedono in particolare a che l'autorità sia giuridicamente e funzionalmente indipendente dalle società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva o da altri interessi di mercato e che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione siano esenti da conflitti di interessi, fatti salvi gli obblighi di riservatezza, e si astengano da qualsiasi atto incompatibile con le funzioni che esercitano.	***personale, delle risorse tecniche e finanziarie, delle strutture, delle infrastrutture e delle competenze necessarie ad assolvere i loro obblighi efficacemente,*** e gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità di controllo e provvedono a che esse, così come tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per esse e i revisori o periti che agiscono per loro conto, esercitino i poteri di cui dispongono con imparzialità e in trasparenza e nel rispetto degli obblighi di segreto professionale. Gli Stati membri provvedono in particolare a che l'autorità sia giuridicamente e funzionalmente indipendente dalle società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva o da altri interessi di mercato e che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione siano esenti da conflitti di interessi, fatti salvi gli obblighi di riservatezza, e si astengano da qualsiasi atto incompatibile con le funzioni che esercitano.
	Or. en

Emendamento 175

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo dispongano di poteri e risorse adeguati per poter svolgere i compiti loro assegnati dalla presente direttiva, compreso il potere di richiedere informazioni e di svolgere indagini in collegamento con il rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.	1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo dispongano di poteri e risorse adeguati per poter svolgere i compiti loro assegnati dalla presente direttiva, compreso il potere di richiedere ***e ottenere*** informazioni e di svolgere indagini***, comprese verifiche in loco e interviste dei portatori di interessi pertinenti, in particolare i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori,*** in collegamento con il rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 176

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Fatta salva la loro indipendenza, le autorità di controllo possono altresì fornire assistenza alle società che intendono attuare efficacemente i loro piani relativi al dovere di diligenza, ed emanare orientamenti e informazioni sulle migliori pratiche in materia di dovere di diligenza.

Or. en

Emendamento 177

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità di controllo può avviare un'indagine d'ufficio o a seguito di una segnalazione circostanziata trasmessale a norma dell'articolo 19, se ritiene di disporre di informazioni ***sufficienti*** a indicare una possibile violazione, da parte di una data società, degli obblighi previsti dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.	2. L'autorità di controllo può avviare un'indagine d'ufficio o a seguito di una segnalazione circostanziata trasmessale a norma dell'articolo 19, se ritiene di disporre di informazioni a indicare una possibile violazione, da parte di una data società, degli obblighi previsti dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 178

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le ispezioni sono effettuate nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione e previo avviso alla società, salvo nei casi in cui la comunicazione preventiva ***ostacoli*** l'efficacia dell'ispezione. L'autorità di controllo che, nell'ambito di un'indagine, intende effettuare un'ispezione nel territorio di uno Stato membro diverso dal proprio chiede l'assistenza della sua omologa di tale Stato membro a norma dell'articolo 21, paragrafo 2.	3. Le ispezioni sono effettuate nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione e ***senza*** previo avviso alla società, salvo nei casi in cui la comunicazione preventiva ***sia necessaria al fine di garantire*** l'efficacia dell'ispezione. L'autorità di controllo che, nell'ambito di un'indagine, intende effettuare un'ispezione nel territorio di uno Stato membro diverso dal proprio chiede l'assistenza della sua omologa di tale Stato membro a norma dell'articolo 21, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 179

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'adozione di provvedimenti correttivi non preclude l'imposizione di sanzioni amministrative o l'attivazione della responsabilità civile in caso di danni, a norma, rispettivamente, degli articoli 20 e 22.	L'adozione di provvedimenti correttivi non preclude l'imposizione di sanzioni amministrative o l'attivazione della responsabilità civile***, anche*** in caso di danni, a norma, rispettivamente, degli articoli 20 e 22.

Or. en

Emendamento 180

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) adottare misure provvisorie per scongiurare il rischio di danni gravi ***e*** irreparabili.	c) adottare misure provvisorie per scongiurare il rischio di danni gravi ***o*** irreparabili.

Or. en

Emendamento 181

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Le autorità di controllo pubblicano e aggiornano periodicamente un elenco di tutte le società soggette alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 182

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di controllo conservino la documentazione delle indagini di cui paragrafo 1, indicando in particolare la natura e i risultati di tali indagini e gli eventuali provvedimenti correttivi notificati di cui al paragrafo 5. Le autorità competenti pubblicano una relazione annuale di attività nella quale riportano i casi più gravi di non conformità, specificando in che modo sono stati affrontati, nel debito rispetto del segreto commerciale.

Or. en

Emendamento 183

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 quater. Le decisioni delle autorità di controllo riguardo alla conformità di una società alla presente direttiva lasciano impregiudicata la responsabilità civile della società ai sensi dell'articolo 22. Nell'ambito dei procedimenti di responsabilità civile in corso, le autorità di controllo condividono le informazioni che possono avere a disposizione in merito a una data società con l'organo giurisdizionale dinanzi al quale viene esaminato il procedimento avviato ai sensi dell'articolo 22.

Or. en

Emendamento 184

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna persona fisica o giuridica abbia il diritto di trasmettere all'autorità di controllo una segnalazione circostanziata se ha motivo di ritenere, in base a circostanze obiettive, che una società non rispetti le disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva ("segnalazione circostanziata").	1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna persona fisica o giuridica abbia il diritto di trasmettere ***facilmente*** all'autorità di controllo una segnalazione circostanziata se ha motivo di ritenere, in base a circostanze obiettive, che una società non rispetti le disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva ("segnalazione circostanziata").

Or. en

Emendamento 185

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le persone che presentano segnalazioni circostanziate lo richiedano, l'autorità di controllo adotti le misure necessarie a garantire l'adeguata protezione dell'identità della persona in questione e l'adeguata protezione di qualsiasi altra informazione che, se divulgata, arrecherebbe danno alla medesima.

Or. en

Emendamento 186

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se la segnalazione circostanziata riguarda una materia di competenza di un'altra autorità di controllo, l'autorità che la riceve la inoltra all'autorità competente.	2. Se la segnalazione circostanziata riguarda una materia di competenza di un'altra autorità di controllo, l'autorità che la riceve la inoltra all'autorità competente ***e informa la persona che ha presentano la segnalazione circostanziata come previsto nel paragrafo 1***.

Or. en

Emendamento 187

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità di controllo informa quanto prima la persona di cui al paragrafo 1, in conformità delle applicabili disposizioni del diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell'Unione, dell'esito	4. L'autorità di controllo informa quanto prima la persona di cui al paragrafo 1, in conformità delle applicabili disposizioni del diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell'Unione, dell'esito

della valutazione della segnalazione circostanziata e le fornisce le relative motivazioni.	della valutazione della segnalazione circostanziata e ***della relativa decisione di accogliere o respingere la richiesta di azione, e*** le fornisce le relative motivazioni.

Or. en

Emendamento 188

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'autorità di controllo mette a disposizione della persona che ha presentato la segnalazione circostanziata tutte le informazioni riguardanti le misure adottate, e consente a tale persona di fornire informazioni supplementari in risposta agli elementi di prova ottenuti dalla società.

Or. en

Emendamento 189

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono a che la persona che trasmette la segnalazione circostanziata a norma del presente articolo ***e che, in conformità del diritto nazionale, ha al riguardo un interesse legittimo*** abbia accesso a un organo giurisdizionale o altro organo pubblico indipendente e imparziale che abbia competenza a riesaminare la legittimità procedurale e sostanziale delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità di controllo.	5. Gli Stati membri provvedono a che la persona che trasmette la segnalazione circostanziata a norma del presente articolo abbia accesso a un organo giurisdizionale o altro organo pubblico indipendente e imparziale che abbia competenza a riesaminare la legittimità procedurale e sostanziale delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità di controllo.

Or. en

Emendamento 190

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Tali procedimenti sono giusti, equi, tempestivi e non eccessivamente onerosi. Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 191

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel decidere se imporre sanzioni e, in caso affermativo, nel determinarne natura e livello appropriato, è tenuto debitamente conto***, secondo il caso, delle*** iniziative avviate dalla società per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiestile dall'autorità di controllo***, degli*** investimenti effettuati e ***del*** sostegno mirato fornito a norma degli articoli 7 e 8***, e della*** collaborazione attuata con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore***.***	2. Nel decidere se imporre sanzioni e, in caso affermativo, nel determinarne natura e livello appropriato, è tenuto debitamente conto di:
	a) iniziative avviate dalla società per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiestile dall'autorità di controllo***;***
	b) eventuali investimenti effettuati e ***l'eventuale*** sostegno mirato fornito a norma degli articoli 7 e 8***;***

c) ***eventuale*** collaborazione attuata con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore***;***

d) la gravità e la durata della violazione da parte della società o la gravità degli impatti negativi potenziali o effettivi, secondo il caso;

e) in che misura le decisioni in merito all'ordine di priorità fossero ragionevoli, credibili e adottate in buona fede;

f) eventuali violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva, commesse in precedenza dalla società;

g) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dalla società in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;

h) sanzioni imposte riguardo alla medesima violazione in altri Stati membri;

i) in che misura la società ha trattato i reclami o le proposte dei portatori di interessi, anche ai sensi dell'articolo 9;

j) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

Or. en

Emendamento 192

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le sanzioni possono anche comprendere la richiesta di esecuzione di un'azione, l'esclusione dagli appalti pubblici, dai crediti all'esportazione, da missioni commerciali e da organi consultivi dei governi.

Or. en

Emendamento 193

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono a che sia pubblicata qualsiasi decisione con cui l'autorità di controllo infligge sanzioni per violazione delle disposizioni della presente direttiva.	4. Gli Stati membri provvedono a che sia pubblicata qualsiasi decisione con cui l'autorità di controllo infligge sanzioni per violazione delle disposizioni della presente direttiva ***entro un mese dall'imposizione della sanzione***.

Or. en

Emendamento 194

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione ***può invitare le*** agenzie dell'Unione dotate di competenze nei settori contemplati dalla presente direttiva ad aderire alla rete europea delle autorità di controllo.	La Commissione ***invita l'Agenzia europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Autorità europea del lavoro, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e altre*** agenzie dell'Unione dotate di competenze nei settori contemplati dalla presente direttiva ad aderire alla rete europea delle autorità di controllo.

Or. en

Emendamento 195

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. La Commissione riferisce periodicamente in merito alle attività della rete.

Or. en

Emendamento 196

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) non ha ottemperato agli obblighi imposti ***dagli articoli 7 e 8*** e	a) non ha ottemperato***, o una società sotto il suo controllo non ha ottemperato,*** agli obblighi imposti ***dalla presente direttiva*** e

Or. en

Emendamento 197

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) a seguito di tale inadempienza ***si è verificato*** un impatto negativo che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, attutito, arrestato o minimizzato nell'entità mediante le misure adeguate previste ***agli articoli 7 e 8***, e che ha causato danni.	b) a seguito di tale inadempienza ***la società o una società sotto il suo controllo ha causato o ha contribuito a*** un impatto negativo che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, attutito, arrestato***, riparato*** o minimizzato nell'entità mediante le misure adeguate previste ***nella presente direttiva***, e che ha causato danni.

Or. en

Emendamento 198

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che la società che ***è intervenuta in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 4, o dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafo 5,*** non sia responsabile dei danni causati da un impatto negativo prodotto dalle attività di un partner indiretto con il quale intrattiene un rapporto d'affari consolidato, a meno che, nello specifico caso, fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento, anche per quanto riguarda la verifica della conformità, fosse ***atto*** a prevenire, attutire o arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità.	***In presenza di una richiesta di risarcimento ai sensi del*** paragrafo 1, ***e laddove il ricorrente fornisca elementi prima facie che confermino la probabilità di una responsabilità del convenuto,*** gli Stati membri provvedono a che la società che ***dimostri di aver ottemperato agli obblighi della presente direttiva,*** non sia responsabile, a meno che, nello specifico caso, fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento, anche per quanto riguarda la verifica della conformità, fosse ***una misura adeguata atta*** a prevenire, attutire o arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità.

Or. en

Emendamento 199

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nella valutazione dell'esistenza e della portata della responsabilità ***di cui al presente paragrafo*** è tenuto debitamente conto delle iniziative, per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per ***conformarsi ai*** provvedimenti correttivi richiestile dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito a norma degli articoli 7 e 8, e della collaborazione attuata con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore.	Nella valutazione dell'esistenza e della portata della responsabilità è opportuno tenere debitamente conto delle iniziative, per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per ***adottare*** provvedimenti correttivi***, tra cui quelli*** richiestile dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito a norma degli articoli 7 e 8, e della collaborazione attuata con altri soggetti ***e i portatori di interessi colpiti*** per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore.

Emendamento 200

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché:
	a) il termine di prescrizione per intraprendere azioni di risarcimento del danno sia almeno di dieci anni e che tale periodo sia interrotto o sospeso, in base al diritto nazionale, nel caso in cui un'autorità di controllo prenda provvedimenti ai sensi dell'articolo 18;
	b) i ricorrenti siano in grado di richiedere provvedimenti ingiuntivi dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione, compresi i procedimenti sommari. Tali provvedimenti sono disponibili sotto forma di misure provvisorie o definitive per cessare un'azione che possa costituire una violazione della presente direttiva, o per conformarsi a una misura contemplata dalla presente direttiva;
	c) siano in atto misure volte a garantire che i costi dei procedimenti non siano eccessivamente onerosi per consentire ai ricorrenti di adire gli organismi giudiziari, il che può comprendere sostegno strutturale, patrocinio a spese dello Stato, applicazione di diritti amministrativi e giudiziari contenuti;
	d) siano in atto misure volte a garantire che i sindacati e le organizzazioni della società civile che agiscono nell'interesse pubblico possano proporre azioni congiuntamente per la tutela di un gruppo di vittime;
	e) laddove sia avanzata una richiesta

	di risarcimento in cui il ricorrente fornisce elementi giustificativi a sostegno della probabilità che sussiste una responsabilità da parte della società ai sensi della presente direttiva e ha specificato che elementi di prova supplementari risiedono nell'ambito del controllo della società, ai tribunali sia consentito ordinare che tali elementi probatori siano divulgati da parte della società in conformità del diritto procedurale nazionale, nel rispetto delle norme applicabili dell'Unione e nazionali in materia di riservatezza e proporzionalità.

Or. en

Emendamento 201

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva lasciano impregiudicate le norme unionali o nazionali in materia di responsabilità civile relative agli impatti negativi sui diritti umani o agli impatti ambientali negativi che prevedono la responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla presente direttiva.	4. Le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva lasciano impregiudicate le norme unionali o nazionali in materia di responsabilità civile***, comprese le norme sulla responsabilità solidale e congiunta,*** relative agli impatti negativi sui diritti umani o agli impatti ambientali negativi che prevedono la responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 202

Proposta di direttiva
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che la società che chiede sostegno pubblico certifichi di non avere subito sanzioni per inadempienza degli obblighi della presente direttiva.	Gli Stati membri provvedono a che la società che chiede sostegno pubblico certifichi di non avere subito sanzioni per inadempienza degli obblighi della presente direttiva ***nei tre anni precedenti alla richiesta***.

Or. en

Emendamento 203

Proposta di direttiva
Articolo 24 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2024/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[129 quinquies], dell'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[129 sexies], e dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[129 septies], gli Stati membri adottano misure adeguate volte a garantire che, nell'esecuzione di appalti pubblici o nella concessione di appalti, le società ottemperino agli obblighi previsti dalle disposizioni nazionali adottate a norma dell'articolo 4 e dell'articolo 11 bis della presente direttiva.

[129 quinquies] ***Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).***

[129 sexies] ***Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori***

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

129 septies ***Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).***

Or. en

Emendamento 204

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che gli amministratori delle società di cui all'articolo 2, paragrafo 1***, tengano conto***, nell'adempiere al loro dovere di agire nell'interesse superiore della società, ***delle*** conseguenze in termini di sostenibilità, a breve, medio e lungo termine, delle decisioni che assumono, ***comprese, se del caso, le conseguenze per i*** diritti umani, i cambiamenti climatici ***e*** l'ambiente.	1. Gli Stati membri provvedono a che gli amministratori delle società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, nell'adempiere al loro dovere di agire nell'interesse superiore della società, ***valutino e affrontino le*** conseguenze in termini di sostenibilità, a breve, medio e lungo termine, delle decisioni che assumono, ***compresi gli impatti negativi sui*** diritti umani, i cambiamenti climatici***,*** l'ambiente ***e la buona governance, siano essi effettivi o potenziali***.

Or. en

Emendamento 205

Proposta di direttiva
Articolo 26 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Predisposizione della diligenza e relativa vigilanza	Predisposizione della diligenza e ***dei piani di lotta ai cambiamenti climatici,*** relativa vigilanza ***e incentivazione***

Or. en

Emendamento 206

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che gli amministratori delle società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, siano responsabili della predisposizione delle azioni di diligenza di cui all'articolo 4 e della relativa vigilanza ***e, in particolare, della politica del dovere di diligenza di cui*** all'articolo ***5***, tenuto debitamente conto dei contributi dei portatori di interessi ***e delle*** organizzazioni della società civile. Gli amministratori riferiscono in merito al consiglio di amministrazione.	1. Gli Stati membri provvedono a che gli amministratori delle società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, siano responsabili della predisposizione delle azioni di diligenza di cui all'articolo 4 e della relativa vigilanza***, e che provvedano affinché il modello di business generale e la strategia aziendale siano in linea con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC in conformità dell'accordo di Parigi come previsto*** all'articolo ***15***, tenuto debitamente conto dei contributi dei portatori di interessi***, comprese le*** organizzazioni della società civile e i rappresentanti e i rappresentanti dei lavoratori. Gli amministratori riferiscono ***periodicamente*** in merito al consiglio di amministrazione.

Or. en

Emendamento 207

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono a che gli amministratori ***attuino iniziative di adeguamento della*** strategia aziendale per ***tenere conto degli*** impatti negativi effettivi e potenziali individuati a norma dell'articolo 6 e delle misure adottate a norma degli articoli da 7 a 9.	2. Gli Stati membri provvedono a che gli amministratori ***adeguino il modello di business e la*** strategia aziendale per ***affrontare i rischi per la sostenibilità e gli*** impatti negativi effettivi e potenziali individuati a norma dell'articolo 6 e delle misure adottate a norma degli articoli da 7

a 9 ***e il piano di lotta ai cambiamenti climatici adottato ai sensi dell'articolo 15***.

Or. en

Emendamento 208

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri assicurano che le società tengano debitamente conto dell'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 nel fissare la remunerazione variabile degli amministratori, e che una percentuale significativa di tale remunerazione sia collegata al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità, in particolare gli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra.

Or. en

Motivazione

Spostato dall'articolo 15.

Emendamento 209

Proposta di direttiva
Articolo 29 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) abbassare i limiti minimi del numero di ***dipendenti*** e del fatturato netto di cui all'articolo 2, paragrafo 1;	a) abbassare i limiti minimi del numero di ***lavoratori*** e del fatturato netto di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 210

Proposta di direttiva
Articolo 29 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) estendere gli articoli da 4 a 14 agli impatti climatici negativi.	***soppressa***

Or. en

Emendamento 211

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Violazioni dei diritti e divieti che figurano negli accordi internazionali sui diritti umani	Diritti e divieti che figurano negli accordi internazionali sui diritti umani

Or. en

Emendamento 212

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Violazione del*** diritto delle persone di disporre delle risorse naturali di una terra e di non essere privati dei mezzi di sussistenza in conformità dell'articolo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.	1. Diritto delle persone di disporre delle risorse naturali di una terra e di non essere privati dei mezzi di sussistenza in conformità dell'articolo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Or. en

Emendamento 213

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Violazione del*** diritto alla vita e alla sicurezza in conformità dell'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani.	2. Diritto alla vita e alla sicurezza in conformità dell'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Or. en

Emendamento 214

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Violazione del*** divieto di tortura e di trattamento crudele, inumano o degradante in conformità dell'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani.	3. Divieto di tortura e di trattamento crudele, inumano o degradante in conformità dell'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Or. en

Emendamento 215

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Violazione del*** diritto alla libertà e alla sicurezza in conformità dell'articolo 9 della Dichiarazione universale dei diritti umani.	4. Diritto alla libertà e alla sicurezza in conformità dell'articolo 9 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Or. en

Emendamento 216

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Violazione del*** divieto di interferenze arbitrarie o illegittime nella vita privata, nella famiglia, nella casa o nella corrispondenza di una persona e di offese alla sua reputazione, in conformità dell'articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti umani.	5. Divieto di interferenze arbitrarie o illegittime nella vita privata, nella famiglia, nella casa o nella corrispondenza di una persona e di offese alla sua reputazione, in conformità dell'articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Or. en

Emendamento 217

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Violazione del*** divieto di interferenze nella libertà di pensiero, di coscienza e di religione in conformità dell'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani.	6. Divieto di interferenze nella libertà di pensiero, di coscienza e di religione in conformità dell'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Or. en

Emendamento 218

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***Violazione del*** diritto di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, tra cui ***un equo salario,*** un'esistenza decorosa, la sicurezza e l'igiene del lavoro e una ragionevole limitazione delle ore di lavoro in conformità dell'articolo 7 del Patto	7. Diritto di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, tra cui ***una remunerazione che consenta*** un'esistenza decorosa, la sicurezza e l'igiene del lavoro e una ragionevole limitazione delle ore di lavoro***. Ciò comprende sia il diritto a un***

internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.	***equo salario per i dipendenti sia il diritto a un reddito di sussistenza per i lavoratori autonomi e i piccoli agricoltori,*** in conformità dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Or. en

Emendamento 219

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Diritto a un tenore di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, compresi alimentazione, vestiario e alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Or. en

Emendamento 220

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. ***Violazione del*** divieto di limitare l'accesso dei lavoratori a un alloggio adeguato, se vivono in alloggi forniti dalla società, nonché a un'alimentazione, a un vestiario e a servizi idrici e igienico-sanitari adeguati sul luogo di lavoro, in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.	8. Divieto di limitare l'accesso dei lavoratori a un alloggio adeguato, se vivono in alloggi forniti dalla società, nonché a un'alimentazione, a un vestiario e a servizi idrici e igienico-sanitari adeguati sul luogo di lavoro, in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Or. en

Emendamento 221

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 1 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. ***Violazione del*** diritto del fanciullo a che il suo interesse superiore sia una considerazione preminente in tutte le decisioni e le azioni relative ai fanciulli, in conformità dell'articolo 3 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. ***Violazione del*** diritto del fanciullo di sviluppare appieno le sue potenzialità in conformità dell'articolo 6 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. ***Violazione del*** diritto del minore al miglior stato di salute possibile in conformità dell'articolo 24 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. ***Violazione del*** diritto di beneficiare della sicurezza sociale e di un livello di vita adeguato in conformità degli articoli 26 e 27 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. ***Violazione del*** diritto all'educazione in conformità dell'articolo 28 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. ***Violazione del*** diritto del fanciullo di essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale nonché dal rapimento, dalla vendita o dalla tratta in un luogo diverso all'interno o all'esterno del suo paese a fini di sfruttamento, in conformità degli articoli 34 e 35 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.	9. Diritto del fanciullo a che il suo interesse superiore sia una considerazione preminente in tutte le decisioni e le azioni relative ai fanciulli, in conformità dell'articolo 3 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto del fanciullo di sviluppare appieno le sue potenzialità in conformità dell'articolo 6 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto del minore al miglior stato di salute possibile in conformità dell'articolo 24 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto di beneficiare della sicurezza sociale e di un livello di vita adeguato in conformità degli articoli 26 e 27 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto all'educazione in conformità dell'articolo 28 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto del fanciullo di essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale nonché dal rapimento, dalla vendita o dalla tratta in un luogo diverso all'interno o all'esterno del suo paese a fini di sfruttamento, in conformità degli articoli 34 e 35 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Or. en

Emendamento 222

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 1 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. ***Violazione del*** divieto di impiego di un minore di età inferiore all'età alla quale si compie l'obbligo scolastico e che, in ogni caso, non può essere inferiore a 15 anni, salvo che lo preveda la legge del luogo di lavoro in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, e degli articoli da 4 a 8 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'età minima per l'assunzione all'impiego, del 1973 (n. 138).	10. Divieto di impiego di un minore di età inferiore all'età alla quale si compie l'obbligo scolastico e che, in ogni caso, non può essere inferiore a 15 anni, salvo che lo preveda la legge del luogo di lavoro in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, e degli articoli da 4 a 8 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'età minima per l'assunzione all'impiego, del 1973 (n. 138).

Or. en

Emendamento 223

Proposta di direttiva
Allegato I – parte 1 – punto 11 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. ***Violazione del*** divieto del lavoro minorile ai sensi dell'articolo 32 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, comprese le forme peggiori di lavoro minorile per i minori (persone di età inferiore ai 18 anni), conformemente all'articolo 3 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, del 1999 (n. 182). Queste comprendono:	11. Divieto del lavoro minorile ai sensi dell'articolo 32 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, comprese le forme peggiori di lavoro minorile per i minori (persone di età inferiore ai 18 anni), conformemente all'articolo 3 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, del 1999 (n. 182). Queste comprendono:

Or. en

Emendamento 224

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. ***Violazione del*** divieto del lavoro forzato; quest'ultimo comprende ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente, ad esempio in conseguenza della servitù per debiti o della tratta di esseri umani; è escluso dal lavoro forzato ogni lavoro o servizio conforme all'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato, del 1930 (n. 29) o all'articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.	12. Divieto del lavoro forzato; quest'ultimo comprende ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente, ad esempio in conseguenza della servitù per debiti o della tratta di esseri umani; è escluso dal lavoro forzato ogni lavoro o servizio conforme all'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato, del 1930 (n. 29) o all'articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Or. en

Emendamento 225

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 1 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. ***Violazione del*** divieto della schiavitù sotto qualsiasi forma, di pratiche assimilabili alla schiavitù, all'asservimento o ad altre forme di dominazione o oppressione sul luogo di lavoro, quali forme estreme di sfruttamento economico o sessuale e umiliazione, in conformità dell'articolo 4 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dell'articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.	13. Divieto della schiavitù sotto qualsiasi forma, di pratiche assimilabili alla schiavitù, all'asservimento o ad altre forme di dominazione o oppressione sul luogo di lavoro, quali forme estreme di sfruttamento economico o sessuale e umiliazione, in conformità dell'articolo 4 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dell'articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Or. en

Emendamento 226

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 1 – punto 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. ***Violazione del*** divieto della tratta di esseri umani ai sensi dell'articolo 3 del protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (protocollo di Palermo).	14. Divieto della tratta di esseri umani ai sensi dell'articolo 3 del protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (protocollo di Palermo).

Or. en

Emendamento 227

Proposta di direttiva
Allegato I – parte 1 – punto 15 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Violazione del diritto alla libertà di associazione e di riunione, del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva in conformità dell'articolo 20 della Dichiarazione universale dei diritti umani, degli articoli 21 e 22 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dell'articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, del 1948 (n. 87), e della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, del 1949 (n. 98), compresi i diritti seguenti:	Diritto alla libertà di associazione e di riunione, del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva in conformità dell'articolo 20 della Dichiarazione universale dei diritti umani, degli articoli 21 e 22 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dell'articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, del 1948 (n. 87), e della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, del 1949 (n. 98), compresi i diritti seguenti:

Or. en

Emendamento 228

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 1 – punto 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16. ***Violazione del*** divieto di disparità di trattamento in materia di occupazione, a meno che ciò non sia giustificato dai requisiti dell'impiego ai sensi degli articoli 2 e 3 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente l'uguaglianza di retribuzione, del 1951 (n. 100), degli articoli 1 e 2 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, del 1958 (n. 111) e dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; la disparità di trattamento comprende, in particolare, il pagamento di una retribuzione ineguale per un lavoro di pari valore.	16. Divieto di disparità di trattamento in materia di occupazione, a meno che ciò non sia giustificato dai requisiti dell'impiego ai sensi degli articoli 2 e 3 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente l'uguaglianza di retribuzione, del 1951 (n. 100), degli articoli 1 e 2 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, del 1958 (n. 111) e dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; la disparità di trattamento comprende, in particolare, il pagamento di una retribuzione ineguale per un lavoro di pari valore.

Or. en

Emendamento 229

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 1 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
17. ***Violazione del*** divieto di trattenere un salario atto a garantire condizioni di vita dignitosa in conformità dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.	17. Divieto di trattenere un salario atto a garantire condizioni di vita dignitosa in conformità dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Or. en

Emendamento 230

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 1 – punto 18 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
18. ***Violazione del*** divieto di causare qualsiasi degrado ambientale misurabile, quali cambiamenti nocivi del suolo, inquinamento idrico o atmosferico, emissioni nocive o consumo eccessivo di acqua o altri effetti sulle risorse naturali, che:	18. Divieto di causare qualsiasi degrado ambientale misurabile, quali cambiamenti nocivi del suolo, inquinamento idrico o atmosferico, emissioni nocive o consumo eccessivo di acqua o altri effetti sulle risorse naturali, che:

Or. en

Emendamento 231

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 1 – punto 18 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) comprometta le basi naturali per la conservazione e la produzione di alimenti, o	(a) comprometta le basi naturali per la conservazione e la produzione di alimenti ***e mangimi,*** o

Or. en

Emendamento 232

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 1 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. ***Violazione del*** divieto di espulsione o accaparramento illecito di terreni, foreste e acque al momento dell'acquisto, dello sfruttamento o del diverso utilizzo, anche mediante disboscamento, relativamente ai terreni, foreste e acque che assicurano il sostentamento di una persona in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale	19. Divieto di espulsione o accaparramento illecito di terreni, foreste e acque al momento dell'acquisto, dello sfruttamento o del diverso utilizzo, anche mediante disboscamento, relativamente ai terreni, foreste e acque che assicurano il sostentamento di una persona in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale

relativo ai diritti economici, sociali e culturali.	relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Or. en

Emendamento 233

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 1 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	19 bis. Diritto dei popoli indigeni all'autodeterminazione ai sensi dell'articolo 3 e diritto a essere consultati al fine di ottenere il loro consenso libero e informato prima dell'approvazione di qualsiasi progetto che riguardi le loro terre o territori e altre risorse, in conformità dell'articolo 32 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.

Or. en

Emendamento 234

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 1 – punto 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
20. ***Violazione del*** diritto dei popoli indigeni alle terre, ai territori e alle risorse che tradizionalmente possedevano o occupavano oppure hanno altrimenti utilizzato o acquisito, in conformità dell'articolo 25, dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 27 e dell'articolo 29, paragrafo 2, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.	20. Diritto dei popoli indigeni alle terre, ai territori e alle risorse che tradizionalmente possedevano o occupavano oppure hanno altrimenti utilizzato o acquisito, in conformità dell'articolo 25, dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 27 e dell'articolo 29, paragrafo 2, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.

Or. en

Emendamento 235

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 1 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
21. ***Violazione di*** un divieto o di un diritto non contemplato dai precedenti punti da 1 a 20 ma incluso negli accordi sui diritti umani elencati nella sezione 2 della presente parte, che arreca direttamente pregiudizio a un interesse giuridico tutelato da tali accordi, purché la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere gli obblighi ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo.	21. Un divieto o un diritto non contemplato dai precedenti punti da 1 a 20 ma incluso negli accordi sui diritti umani elencati nella sezione 2 della presente parte, che arreca direttamente pregiudizio a un interesse giuridico tutelato da tali accordi, purché la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere gli obblighi ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo.

Or. en

Emendamento 236

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Convenzioni sui diritti umani e sulle libertà fondamentali	2. Convenzioni ***e strumenti*** sui diritti umani e sulle libertà fondamentali ***Tra questi figurano, tra l'altro:***

Or. en

Emendamento 237

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 2 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate

Or. en

Emendamento 238

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 2 – trattino 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne

Or. en

Emendamento 239

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 2 – trattino 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani

Or. en

Emendamento 240

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 2 – trattino 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori

migranti e dei membri delle loro famiglie

Or. en

Emendamento 241

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 2 – trattino 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
– Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche	– Dichiarazione ***delle Nazioni Unite*** sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche

Or. en

Emendamento 242

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 2 – trattino 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo

Or. en

Emendamento 243

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 2 – trattino 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei piccoli coltivatori e di altre persone che lavorano nelle zone rurali

Or. en

Emendamento 244

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 2 – trattino 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Convenzione relativa alle popolazioni indigene e tribali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, 1989 (n. 169)

Or. en

Emendamento 245

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 2 – trattino 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici dell'Organizzazione internazionale del lavoro, 2011 (n. 189)

Or. en

Emendamento 246

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 2 – trattino 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Convenzione sulla violenza e sulle molestie dell'Organizzazione internazionale del lavoro, 2019 (n. 190)

Or. en

Emendamento 247

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 2 – trattino 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Convenzione concernente la sicurezza, la salute dei lavoratori e l'ambiente di lavoro, 1981 (n. 155)

Or. en

Emendamento 248

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 2 – trattino 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Strumenti di diritto internazionale umanitario:
	– Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949
	– Convenzione (I) per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna
	– Convenzione (II) per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare
	– Convenzione (III) relativa al trattamento dei prigionieri di guerra
	– Convenzione (IV) relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra
	– Protocolli addizionali alle convenzioni di Ginevra

Or. en

Emendamento 249

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 2 – trattino 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Principi fondamentali e linee guida delle Nazioni Unite concernenti il diritto al ricorso e al risarcimento delle vittime di palesi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario

Or. en

Emendamento 250

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 2 – trattino 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Risoluzione dell'UNHRC sul diritto umano a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile

Or. en

Emendamento 251

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 2 – trattino 23 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Or. en

Emendamento 252

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 2 – trattino 23 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Or. en

Emendamento 253

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 2 – trattino 23 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Carta sociale europea

Or. en

Emendamento 254

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 2 – trattino 23 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria

Or. en

Emendamento 255

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 2 – trattino 23 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti

Or. en

Emendamento 256

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – titolo 2 – trattino 23 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Or. en

Emendamento 257

Proposta di direttiva
Allegato I – parte II – titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Violazioni di obiettivi e divieti riconosciuti a livello internazionale inclusi nelle convenzioni ambientali	Violazioni di obiettivi e divieti riconosciuti ***a livello dell'Unione e*** internazionale inclusi nelle convenzioni ambientali ***e nella legislazione dell'Unione***

Or. en

Emendamento 258

Proposta di direttiva
Allegato I – parte II – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	12 bis. Violazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'accordo di Parigi nell'ambito della convezione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, della normativa europea sul clima e dell'impegno globale sul metano.

Or. en

Emendamento 259

Proposta di direttiva
Allegato I – parte II bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	II bis Violazioni di obiettivi e divieti riconosciuti a livello internazionale inclusi nelle convenzioni anticorruzione e sulla buona governance
	1. Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, 2003
	2. Principi fondamentali delle Nazioni Unite sull'indipendenza della magistratura, 1985
	3. Dichiarazione delle Nazioni Unite dei principi fondamentali di giustizia per le vittime di crimini e abusi di potere, 1985
	4. Convenzione di diritto civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, 1999
	5. Convenzione anticorruzione dell'OCSE, 1997
	6. Convenzione dell'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari (Convenzione UE contro la corruzione)
	7. Principio 10 contro la corruzione del Global Compact delle Nazioni Unite

Or. en

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice. Nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, la relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

93 gruppi
Ordine degli avvocati americani
Camera di commercio americana in Belgio (AmCham Belgium)
American University College of Law
Amnesty International
Organizzazione internazionale contro la schiavitù
Association française des entreprises privées (AFEP)
Associazione per i mercati finanziari in Europa (AFME)
Camera dei lavoratori australiana (AK)
Bayer AG
Business & Human Rights Resource Centre
Business Europe
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL – Organizzazione interprofessionale dei supermercati dei Paesi Bassi)
Campagna Abiti Puliti
ClientEarth
Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité (CIDSE – Cooperazione internazionale per lo sviluppo e la solidarietà)
Cornell University
Istituto danese per i diritti umani
Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ – Società tedesca per la cooperazione internazionale).
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB – Confederazione dei sindacati tedeschi)
Europa digitale
E3G
L'economia del bene comune (ECG)
Ecopreneur
Università Erasmus di Rotterdam
Ernst & Young (EY)
Associazione delle Camere di commercio e dell'industria europee
Eurogroup for Animals (Eurogruppo per gli Animali)
Eurometaux
Associazione europea dei fornitori dell'industria automobilistica (CLEPA)
European Branded Clothing Alliance (EBCA – Alleanza europea dei capi di abbigliamento di marca)
Coalizione europea per la responsabilità sociale d'impresa (ECCJ)
Associazione europea del cacao

Comitato economico e sociale europeo (CESE)
Federazione europea dei lavoratori dell'edilizia e del legno (EFBWW)
Federazione europea dei sindacati dei settori dell'alimentazione, dell'agricoltura e del turismo (EFFAT)
Federazione europea della gioielleria
Associazione europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
Confederazione europea dei sindacati (CES).
Istituto sindacale europeo (ETUI)
Istituto universitario europeo
Evofenedex
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV – Federazione sindacale olandese)
Federation Bancaire Francaise (FBF – Federazione bancaria francese)
Rappresentanza sindacale finlandese presso l'UE
Finnwatch
Frank Bold
Friedrich-Ebert-Stiftung (Fondazione tedesca Friedrich Ebert)
Amici della Terra Europa
Germanwatch
GLOBAL 2000
Global Witness
Greenpeace Paesi Bassi
Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO – Iniziativa per la condotta aziendale sostenibile e responsabile)
Istituto Jacques Delors
International Alert
Federazione internazionale dei diritti umani
Green Trade Network
Missione della Norvegia presso l'UE
Piattaforma MVO
Nederlandse Vereniging van Banken (Associazione olandese di banche)
Nestlé
Notre Affaire à Tous
NOVA School of Law
Open Society Foundations
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)
Oxfam
Pensioenfederatie (Federazione dei fondi pensione olandesi)
Quifactum
Search for Common Ground
Shift Project
Sociaal-Economische Raad (SER – Consiglio economico e sociale olandese)
Solidaridad
Stichting Vredesbeweging Pax Nederland (PAX – Organizzazione olandese per la

pace)
Progetto "Responsible Contracting"
Tony's Chocolonely
Gruppo TUI
UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia)
Unionen (Sindacato svedese)
Università di Utrecht
Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV – Associazione tedesca di organizzazioni di consumatori)
Vereniging VNO-NCW (Confederazione dell'industria e dei datori di lavoro dei Paesi Bassi)
World Benchmarking Alliance
Fondo mondiale per la natura (WWF)